

Associazione Italiana di Psicologia Giuridica

AIPG Newsletter

n° 55

Aprile – Settembre 2015

Consiglio Direttivo

Presidente: *Paolo Capri*

Vice Presidente: *Maddalena Zucconi Galli Fonseca*

Tesoreria: *Anita Lanotte*

Segreteria: *Rocco Emanuele Cenci*

Consiglieri: *Maria Armezzani, Lucia Chiappinelli, Anna Maria Giannini, Fiorella Giusberti, Stefano Mariani, Massimo Saccà, Tommaso Sciascia*

IDEE A CONFRONTO

*Le decisioni che colpiscono.
Commento alla Sentenza n.
13506/15*

Editoriale
di Paolo Capri 1

PARERE

DELL'ESPERTO

*Il danno esistenziale in assenza
di lesioni all'integrità fisica.
Il contributo della psicologia
giuridica e della giurisprudenza*

di Paolo Russo 4

*Il tempo della separazione:
processi psicologici e dimensioni
cliniche*

di Anita Lanotte 15

*Credibilità e ristrutturazione
cognitiva nei pentiti e collabora-
tori di giustizia*

di Maria Cristina Chiroli 21

Notizie dall'Associazione 29

LE DECISIONI CHE COLPISCONO. COMMENTO ALLA SENTENZA N. 13506/15

di

Paolo Capri

Presidente AIPG

La recente Sentenza della Corte di Cassazione (n. 13506/15) della Prima Sezione Civile ha aperto un intenso dibattito tra giuristi, psicologi giuridici e clinici, soprattutto per chi si occupa in modo prevalente di diritto di famiglia, di minori contesi in separazioni fortemente conflittuali, di contese e conflitti all'interno di contesti alle volte psicopatologici, con coppie genitoriali che cercano soluzioni o aiuti da parte dell'autorità giudiziaria, in questo caso intesa come giudici, avvocati e consulenti tecnici.

La Sentenza ha posto un principio importante, ovvero che il giudice di merito non può prescrivere ai genitori separati, in conflitto sulla gestione dei figli, un percorso psicoterapeutico individuale, né un percorso di sostegno alla genitorialità, in quan-

to ciò sarebbe "...lesiva del diritto alla libertà personale costituzionalmente garantito ed alla disposizione che vieta l'imposizione, se non nei casi previsti dalla legge, di trattamenti sanitari". La Corte ha inoltre affermato che "...tale prescrizione, pur volendo ritenere che non imponga un vero obbligo a carico delle parti, comunque le condiziona ad effettuare un percorso psicoterapeutico individuale e di coppia configgendo così con l'art. 32 della Costituzione". Altro passaggio importante su cui riflettere è che "...la prescrizione di un percorso psicoterapeutico individuale e di sostegno alla genitorialità da seguire in coppia esula dai poteri del giudice investito della controversia sull'affidamento dei minori anche se viene disposta con la finalità del superamento di una condizione di immaturità della coppia genitoriale che impedisce un reciproco rispetto dei rispettivi ruoli".

La posizione e la decisione dei giudici della Suprema Corte introduce vari argomenti su cui riflettere. Ad esempio, potremmo chie-

derci qual è il confine e i limiti del diritto alla libertà personale costituzionalmente garantito quando si ha una responsabilità genitoriale, ovvero quando le decisioni di un genitore di non farsi aiutare rispettano la genitorialità invadono e condizionano la vita di un figlio, riconosciuto come anello debole della catena perversa delle separazioni violente, quantomeno dal punto di vista psicologico. Certo, si potrebbe sostenere che ciascuno è libero di scegliere se migliorarsi o meno, anche in funzione delle responsabilità genitoriali - è questo peraltro l'assioma della sentenza - però, allora, andrebbe anche aggiunto che le conseguenze di un non intervento sul proprio stato psichico e sulle proprie capacità genitoriali non possono ricadere, a livello di comportamenti ipoteticamente inadeguati, sul figlio, nel senso che in questo caso, il non intervenire dovrebbe portare quasi automaticamente ad assumere decisioni e provvedimenti diretti rispetto il tipo di affidamento e convivenza, considerando che se un giudice ha ritenuto necessario un percorso di cura o sostegno alla genitorialità, evidentemente è perché quel o quei genitori non sono stati considerati idonei rispetto le responsabilità genitoriali. Seguendo questa logica dovremmo avere un numero elevato di minori affidati ai Servizi Sociali o comunque presso terzi e collocati non si sa bene dove (...case famiglia?), poiché nel rispetto paradossale della non cura, dovrebbe automaticamente applicarsi anche il rispetto per il minore, che avrebbe diritto a una vita migliore. Tutto questo seguendo la logica interpretativa, non per schierarsi a favore o contro le imposizioni giudiziarie. Vi è da aggiungere che in questa Sentenza non è presente il minore, la sua vi-

ta, il suo sviluppo, la sua qualità affettiva, le sue rabbie e le sue frustrazioni. Il malessere di un bambino ricade inevitabilmente nella società, dunque, questa Sentenza, sembra non voler tenere conto dei risvolti sociali che una cattiva gestione genitoriale comporta e determina. Non c'è solo l'aspetto economico, come ricaduta per un bambino che non potrà usufruire del benessere psicologico familiare, vi è anche l'aspetto del costo emotivo e comportamentale che tutto ciò potrebbe produrre, basti pensare alla relazione con i compagni di classe, alla relazione con l'altro sesso, alla relazione con l'autorità.

Perché allora non tener conto anche dell'art. 30 della Costituzione, laddove il concetto di educare i figli richiama in modo ampio la capacità necessaria e fondamentale di agire in modo positivo la propria genitorialità? Nel senso che la stessa Costituzione, attraverso questo articolo, indica i doveri dei genitori, a cui gli stessi, appunto, debbono rifarsi nell'interesse della famiglia e dei figli in particolare. Educare è un concetto ampio, che racchiude lo stile di vita, che, nel nostro caso un genitore può dare a un figlio anche attraverso l'esempio.

Inoltre, il paradosso della sentenza risiede nel fatto che i giudici contraddicono, o fanno finta di non ricordare, la ratio della legge 54/06, sul cosiddetto affidamento condiviso e della bigenitorialità; in altri termini, da un lato il legislatore "impone" degli accordi alla coppia genitoriale in funzione di un ipotetico benessere della prole in seguito ad un teorico concetto di condivisione della genitorialità, anche all'interno di separazioni gravemente conflittuali, dall'altro i giudici della Cassazione bocciano

eventuali aiuti alle coppie e ai singoli genitori per aiutarsi nel difficile doppio ruolo di coppia sentimentale separata ma ancora unita come genitorialità. Dunque, non sembra che ci sia continuità in questa Sentenza in relazione alla legge sopracitata e alla sua applicazione. Infatti, finora, venivano date dai giudici nelle loro sentenze soprattutto le indicazioni/prescrizioni di percorsi di intervento di sostegno alla genitorialità, coinvolgendo spesso gli operatori dei Servizi Sociali o comunque Centri accreditati per svolgere tale attività, con lo scopo - a prescindere dai risultati, ma questa è altra questione - di applicare i dettami della legge in funzione di un miglioramento dei rapporti tra ex coniugi relativamente alla genitorialità; non solo, anche i CTU, spesso in accordo con i CTP, davano indicazioni di sostegno alla genitorialità, indicazioni, appunto, che venivano spesso recepite dal magistrato. Ora, tutto ciò è stato messo in discussione dai giudici cassazionisti, i quali, a mio parere, non sono riusciti a cogliere la realtà effettiva e operativa che ormai le CTU svolgono all'interno di un processo di separazione. Sarebbe un ritorno alla cosiddetta CTU fotografica, in cui viene fornito al magistrato di Sezione solo un quadro descrittivo della situazione psicologica, a scapito della cosiddetta CTU trasformativa che aveva come scopo non solo di fotografare la situazione da offrire al giudice, ma anche di aiutare la coppia genitoriale e i minori nella gestione, almeno iniziale, del contrasto separativo a livello processuale, senza naturalmente avere obiettivi diversi da quelli legati alle risposte ai quesiti del magistrato, senza dunque avere ambizioni diverse, legate ad esempio ad in-

tervento più a carattere terapeutico e clinico.

Anzi, la possibilità di suggerire al magistrato la strada da percorrere come intervento alla coppia genitoriale appariva come un'opportunità per tutti, indirizzando i genitori ad un percorso successivo alla CTU, percorso che aveva lo scopo di fornire un aiuto in funzione del benessere dei figli. Proprio a questo proposito, alle volte viene il forte dubbio che il diritto e la psicologia, o il diritto e la clinica, siano inconciliabili, magari pensando al Protocollo di Costituzione dell'OMS del 1948 rispetto il diritto al benessere. In quel cartello costitutivo si affermava che "La salute è uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale, e non solo l'assenza di malattia o di infermità". Dunque, se si applica tale illuminante concetto ai figli di coppie separate o in separazione, coppie non in grado di trasmettere la "normale" serenità ai figli, ma anzi portate a trasmettere violenze psicologiche, allora si dovrebbe purtroppo affermare che il diritto non è attento al benessere delle persone deboli o vittime, ma sembrerebbe attento esclusivamente ai diritti formali e giuridici delle persone, in questo caso non costringendo ad avviare percorsi di sostegno o cura.

Ricordiamo, a questo proposito e sottolineando il rischio evolutivo e psicopatologico che bambini o adolescenti corrono in quelle drammatiche situazioni, che il concetto di qualità della vita e di salute deve essere garantito e rispettato in ogni Paese civile e in ogni cultura evoluta.

E allora, forse dovremmo pensare che il problema non è il difficile incontro tra il diritto e la psicologia o la clinica, ma le persone che interpretano i ruoli in queste due

discipline così diverse ma anche così affini in molti punti.

Ci sembra importante ripensare ai sofisti, sulla necessità di tenere conto dei vari punti di vista, sul valore non assoluto delle regole etiche e giuridiche, e dove etica è sinonimo di morale. La morale sono le regole di comportamento, che ci dicono come dobbiamo comportarci con gli altri. E, dunque, la morale è un sistema di regole che possono dipendere dal contesto, dal luogo, dal momento e dalla cultura. Come ci ricorda Carofiglio "Prima dei sofisti giusto era quello che stabilivano le leggi dello Stato dettate dagli dèi, ingiusti i comportamenti che si ponevano in contrasto con quelle leggi. I sofisti, attraverso un'indagine che oggi definiremmo sociologica, mettono a confronto le varie leggi dei diversi Stati e scoprono che spesso ciò che è giusto per uno Stato non lo è per un altro e viceversa.

Se le leggi fossero dettate dagli dèi dovrebbero essere identiche per tutti. Non è così, dunque leggi e morale dipendono dall'ambiente in cui vengono elaborate e in sostanza sono un prodotto della società, della cultura, dell'economia e non verità assolute e rivelate dagli dèi.

Le scelte etiche si fanno in base a regole generali, che peraltro possono variare da società a società e operando una comparazione in concreto degli interessi in gioco".

Dunque, le regole non possono essere universali e ristrette nella verità assoluta del cosa è giusto e cosa non lo è. La libertà personale costituzionalmente garantita della nostra Costituzione non può assumere un valore assoluto di verità insindacabile, nel senso che ha un valore specifico, ma anche relativo, in funzione degli obiettivi, del contesto e delle situazioni a cui si

fa riferimento in quel momento e in quella situazione. Se così non fosse, prevarrebbe sempre il pensiero assoluto dei dogmi e delle verità che, invece, possono cambiare anche a seconda dall'angolazione da cui si osserva. La comparazione in concreto degli interessi in gioco, così ben espressa da Carofiglio, richiama immediatamente agli interessi prevalenti del figlio, rispetto qualsiasi ragionamento che vada a protezione dell'adulto in relazione alla sua libertà di agire.

In ultimo, vorremmo concludere ricordando che le sentenze sono scritte e fatte dagli uomini, così come le valutazioni psicologiche o le terapie. In questo caso, forse, non è tanto un problema di diritto e psicologia o clinica, quanto di uomini che, probabilmente, potevano fare meglio, calandosi nella realtà vera e operativa, quantomeno con il pensiero, senza presunzioni o arroganze.

PARERE DELL'ESPERTO

Il danno esistenziale in assenza di lesioni all'integrità fisica.

Il contributo della psicologia giuridica e della giurisprudenza

di

Paolo Russo

Avvocato,

Vice Presidente di "A.I.A.V. – Associazione Italiana Assistenza Vittime"

Membro del network professionale

"Cendon & Partners"

Comitato Scientifico

dell'Associazione "Persona e

Danno" – Sezione Toscana

Collaboratore de "Il Sole 24 Ore"

L'assetto risarcitorio del danno alla persona nel nostro ordinamento può dirsi radicalmente modificato da quando, negli anni '80, è maturata la consapevolezza, tra gli operatori del diritto, che il danno biologico, ovvero la lesione del diritto all'integrità fisica e psichica della vittima di un illecito, non poteva più "essere utilizzato quale contenitore indistinto utile a racchiudere qualsiasi genere di alterazione del benessere del danneggiato, con tutti i problemi di genericità che tale soluzione comporta" (così Patrizia Ziviz, Alla scoperta del danno esistenziale, in "Contratto e Impresa", Cedam, 1994, p. 859).

Tale formula, insomma, non poteva ulteriormente ritenersi in grado di ricomprendere, per sé stessa, ogni aspetto pregiudizievole cui venisse applicata.

Sempre più spesso, in quell'epoca, giudici di merito e di legittimità venivano infatti chiamati dalle parti in causa a rispondere a domande risarcitorie concernenti versanti pregiudizievoli destinati a coinvolgere, in capo alla vittima,

esplicazioni più "esistenziali" che non squisitamente biologiche.

Tra le tante, indubbiamente significativa la pronuncia della Corte di Cassazione, 11 novembre 1986, numero 6607 (in "Foro Italiano", 1987, I, c. 833), che accolse la domanda risarcitoria, rigettata invece in entrambi i primi due gradi di giudizio, avanzata iure proprio dal marito di una donna la quale, per un errore medico, si era vista asportare l'utero, con ripercussioni fisiologiche (frequenti infezioni alle vie urinarie e compromissione della funzione renale) gravanti sull'apparato riproduttivo della donna.

Ebbene, l'uomo adiva le vie legali anche a titolo personale, denunciando la lesione, subita quale vittima primaria, del proprio diritto ad espletare liberamente l'attività sessuale con la moglie, e chiedendo il ristoro del danno ingiustamente patito.

In accoglimento dell'istanza, la Corte di legittimità precisava che "il comportamento colposo o doloso del terzo che cagiona ad una persona coniugata l'impossibilità di rapporti sessuali è immediatamente e direttamente lesivo, sopprimendolo, del diritto dell'altro coniuge a tali rapporti, che quale diretto dovere reciproco è inerente alla persona ed insieme agli altri diritti-doveri reciproci ne struttura il rapporto di coniugio. La soppressione di tale diritto, menomando la persona del coniuge nel suo modo di essere e nel suo svolgimento nella famiglia, comporta un danno che rientra nella previsione dell'art. 2043 c.c. ed è di per sé risarcibile, quale modo di riparazione della lesione di quel diritto della persona".

"La "comunione materiale" tra i coniugi", si legge infatti in sentenza, "comprende in sé la reciproca attività sessuale che ciascuno dei

coniugi può esercitare e deve consentire all'altro coniuge di esercitare: elemento naturale ed essenziale del rapporto di coniugio, che, insieme agli altri elementi materiali e spirituali, costituisce l'istituto matrimoniale (si ricordi la definizione che del matrimonio diede Modestino: "Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae, consortium omnis vitae, divini et humani iuris comunicatio"). Ed il diritto-dovere reciproco dei coniugi alla "coabitazione", elencato quale categoria generale nell'art. 143 c.c., intesa la coabitazione come convivenza, comunione di vita tra i coniugi, si specifica nel diritto-dovere reciproco di costoro ai rapporti sessuali tra loro.

È, questo, un diritto (oltre che un dovere) reciproco: il diritto di un coniuge ai rapporti sessuali coesiste ed è astrattamente e necessariamente collegato con l'uguale diritto dell'altro coniuge. I due diritti reciproci, dell'uno e dell'altro coniuge, coesistono parallelamente, condizionati l'uno all'altro. Se sopravviene in un coniuge l'impossibilità di rapporti sessuali, si da venir meno il relativo suo diritto, viene a cessare, per impossibilità di esercizio, il reciproco diritto, di uguale contenuto, dell'altro coniuge.

Ed allora, stante la coesistenza parallela dei due uguali e reciproci diritti, dell'uno e dell'altro coniuge, ai rapporti sessuali tra loro, stante il loro reciproco condizionamento, essendo l'esistenza dell'un diritto condizione per l'esistenza dell'altro diritto uguale e reciproco, il fatto del terzo che lede, sopprimendolo, il diritto di uno dei coniugi, cagionando a questi l'impossibilità del rapporto sessuale, è anche lesivo, contemporaneamente e direttamente dell'uguale reciproco diritto dell'altro coniuge, necessariamente sopprimendolo: il fatto del terzo e la soppressione del diritto dell'al-

tro coniuge sono in relazione causale immediata e diretta. Nella specie, pertanto, - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Roma - l'operato negligente del dott. (...), che, nell'esercizio della sua attività professionale medica, pregiudicò l'integrità fisica della (...), rendendole impossibili i rapporti sessuali, onde la conseguente responsabilità professionale verso la paziente, fu anche, direttamente ed immediatamente, lesiva del diritto del (...) ai rapporti sessuali con la moglie, diritto inerente alla sua persona, quale modo di essere della sua personalità nell'ambito della famiglia, onde la conseguente responsabilità aquiliana nei suoi confronti”.

In particolare, ecco la conclusione cui giungeva la Suprema Corte, “anche il diritto reciproco di ciascun coniuge ai rapporti sessuali con l'altro coniuge è - come si è visto - diritto inerente alla persona: è un diritto riguardante, ed avente per contenuto, un modo di essere, un aspetto dello svolgimento della persona di ciascun coniuge nell'ambito della famiglia, società naturale fondata sul matrimonio, formazione sociale ove si svolge la personalità dell'uomo, i cui diritti inviolabili sono costituzionalmente riconosciuti e garantiti. Come tale, in quanto diritto della persona, in un aspetto del suo essere e svolgersi nella famiglia, va equiparato al diritto alla salute, quale diritto della persona all'integrità fisico-psichica. E come tale diritto, ove sia leso dal fatto doloso o colposo di un terzo, che, causando all'altro coniuge, l'impossibilità dei rapporti sessuali, lo abbia soppresso, è, allo stesso modo, risarcibile; quale danno che non è né patrimoniale né non patrimoniale, bensì menomazione del modo di essere e di svolgimento della persona, in quell'aspetto, di per sé, ed in quel modo riparabile”.

Erano, come detto, gli anni '80, non si era ancora assistito alla svolta - operata solo anni più tardi dalla stessa Cassazione insieme alla Consulta - che avrebbe definitivamente ricondotto simili pregiudizi entro l'alveo del danno non patrimoniale e sotto la tutela garantita dall'articolo 2059 del Codice Civile.

Eppure, emergeva già in maniera chiara la necessità di cercare strade diverse dal passato e di rispondere positivamente alla domanda di ristoro avanzata da chi, vittima di un illecito, fornisse la prova di aver subito pregiudizi diversi da quello meramente patrimoniale, ovvero da quelli conseguenti alla lesione dell'integrità psicofisica.

* * *

Prima ancora della giurisprudenza, nella più autorevole dottrina (Cendon) questa esigenza si rilevava tanto insopprimibile da far maturare l'idea di un nuovo genus di danno non patrimoniale risarcibile, qualificato, appunto, “danno esistenziale”.

L'elaborazione di tale teoria nacque, come si evince dal racconto dello stesso ideatore di detta voce di pregiudizio non patrimoniale, da una indagine sui rapporti fra infermità di mente e responsabilità civile.

“Tema strano, complesso, come muoversi? Ricordo che non ebbi dubbi, all'inizio, circa il taglio espositivo da preferire: il nodo non poteva che essere quello dell'an respondeatur. In quali casi far luogo, cioè, a una tutela risarcitoria di chi era stato "fatto impazzire"? Violenze arrecate entro il carcere, stupri, maltrattamenti ai minori? Stress da ingiurie, da minacce, crudeltà scolastiche, sequestri, persecuzioni usurarie? Solo più tardi dovevo accorgermi come il problema non stesse tanto in

domande del genere: i misteri più fitti cominciavano dopo, al momento di definire gli aspetti del quantum respondeatur - quando veniva cioè il momento di interrogarsi circa i riflessi effettivi, quotidiani, del patimento di un'emotional disturbance. Danni patrimoniali, beninteso, ma oltre a questi? Cosa comportava l'aver perduto (in tutto o in parte) l'attitudine a reagire, la pienezza dell'intelletto? Il non aver più il controllo assoluto dei propri gesti, il senso della realtà, le risorse del feedback, la prontezza di adeguamento agli altrui codici? (...) Sì, ma oltre a questo? C'erano da considerare (ecco il punto) ricadute anche diverse: versanti meno liquidi e impalpabili, anzi terribilmente concreti, avvolgenti. L'impossibilità di difendersi dal male, ad esempio, la soggezione ai farmaci e alle terapie, le complicità interpersonali disgregate. E ancora la difficoltà di amministrarsi convenientemente, l'emarginazione lavorativa, l'intimità frequentemente compromessa, il declino dell'indipendenza (abitativa, sanitaria, ambulatoria, alimentare, ludica, turistica). Insomma un'epifania giorno per giorno diversa, un'altra agenda. Non si trattava ancora del danno esistenziale vero e proprio - non dell'intero campionario, perlomeno. Era soltanto l'inizio del discorso (...). E' un orizzonte che si aprirà pochi anno dopo (...). Anno per anno c'erano da riscontrare le sentenze emesse in tema di responsabilità civile. Ed ecco allora la sorpresa: sempre più spesso, nel settore della persona, capitava di imbattersi in tipologie di pregiudizi: (a) che nulla avevano a che fare, a monte, con un attentato alla salute; (b) che mostravano di tradursi, quanto al tenore delle ripercussioni, in momenti sfavorevoli né patrimoniali né morali in senso stretto. Ad esempio le immissioni di rumore. I riflessi lesivi

quali potranno essere, qui? Spese per materiali insonorizzanti, certo, perdite di valore dell'immobile, difficoltà di trovare locatari; e poi attacchi di collera per chi è assordato, irritazioni, malesseri più o meno sottili. Ma soprattutto necessità per gli inquilini - oltre a questo - di ripensare i propri tempi, i propri spazi: il distacco forzato da qualche abitudine, incrinature grandi o piccole della fantasia, la difficoltà di chiacchierare in casa, l'accantonamento di alcuni hobby, la necessità di un trasloco magari. Gli esempi potrebbero continuare: violazioni di questo o quel diritto della personalità - il decoro, la reputazione, l'identità personale, la confidenza. O, ancora, la riservatezza, il nome, l'onore, l'immagine. Molestie sessuali, vessazioni sul posto di lavoro. Le violazioni dei doveri di assistenza, i maltrattamenti nel nucleo domestico, le violenze ambientali all'interno di qualche istituzione chiusa. L'eventualità, tanto semplice quanto eloquente, delle vacanze rovinate per colpa dell'agenzia turistica. Lo sconvolgimento dei ruoli e dei rapporti familiari, dopo una disgrazia. Trovarsi in casa all'improvviso un parente handicappato, dover andare a visitarlo ogni giorno in ospedale, accompagnarlo periodicamente presso questo o quell'ambulatorio. Ecco di nuovo un genere di accadimento destinato a far soffrire, per un verso; a far spendere quattrini, per un altro verso. Ma soprattutto tale da imporre (ai congiunti) nuove realtà di fondo, differenti modalità organizzative. Notti in bianco, sacrifici, rinunce, pensionamenti-abnegazioni diffuse, claustralità, week-end perduti, appiattimenti, funzionalizzazioni, restringersi di orizzonti, esili più o meno definitivi ..." (così Paolo Cendon, *Non di sola salute vive l'uomo*, in "Riv. Crit. Dir. Priv.", 1998, pp. 567-581).

* * *

Ebbene, bastarono pochi anni per comprendere come non fosse più accettabile, perché troppo contraddittorio, un sistema risarcitorio quale quello prospettato sino ad allora, nel quale soggetti che lamentavano un genere di lesione di tipo non patrimoniale, non reddituale, del tutto diverso e distinto da quello alla propria integrità psicofisica (concernente, piuttosto, versanti pregiudizievoli destinati a coinvolgere, in capo alla vittima, esplicazioni esistenziali) ottenevano purtuttavia in giudizio un ristoro proprio a titolo di danno biologico.

Troppo spesso, infatti, il tipo di danno denunciato nelle sentenze emesse in quegli anni si mostrava come un pregiudizio concernente, come ancora ben ipotizzato in dottrina, i "ben distinti profili del fare", tale da costringere la vittima a dovere adottare nella vita di ogni giorno comportamenti diversi dal passato: "non poter, ad esempio, più uscire di casa, nel caso di violazione della privacy, senza essere importunato dai curiosi che di quella vicenda siano stati messi al corrente; non poter più dormire un sonno tranquillo nella propria abitazione colpita da immissioni di rumore intollerabili; rinunciare a frequentazioni sociali per dedicare tutto il proprio tempo all'assistenza del congiunto handicappato" (così Ziviz, *Alla scoperta del danno esistenziale*, cit.).

* * *

Soltanto dopo il 2000, però, una completa e diversa sistemazione del danno alla persona fu resa in effetti possibile, e ciò grazie ad un deciso intervento della Corte di Cassazione da un lato (con le note "sentenze gemelle" numeri 8827 ed 8828 del 31 maggio 2003) e della Corte Costituzionale dall'altro (con la sentenza numero 233 dell'11 luglio 2003), che con

le citate pronunce da un lato hanno affermato come il danno non patrimoniale debba essere inteso nella sua più ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, dall'altro hanno così consentito l'affermazione di un nuovo orientamento in materia di danno alla persona, collocandone il risarcimento nell'ambito dell'articolo 2059 del Codice Civile.

Nelle richiamate pronunce di legittimità, in particolare, si affermava che la tradizionale restrittiva lettura dell'art. 2059 c.c., in relazione all'art. 185 c.p., come diretto ad assicurare tutela soltanto al danno morale soggettivo, alla sofferenza contingente, al turbamento dell'animo transeunte determinati da fatto illecito integrante reato, non poteva essere ulteriormente condivisa, dovendosi intendere ormai acquisito all'ordinamento positivo il riconoscimento della lata estensione della nozione di danno non patrimoniale inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona e non più solo come danno morale soggettivo.

Anzi, gli ermellini chiarivano che, nel caso di conseguenze pregiudizievoli derivanti, secondo i principi della regolarità causale, dalla lesione di interessi di rango costituzionale, dovevano essere risarciti tutti i "danni diversi da quello biologico e da quello morale soggettivo, pur se anch'essi, come gli altri, di natura non patrimoniale".

Secondo la Suprema Corte, una simile lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. andava "tendenzialmente riguardata non già come occasione di incremento generalizzato della posta di danno (e mai come strumento di duplicazione di risarcimento degli stessi pregiudizi), ma soprattutto come mezzo per colmare la lacuna, se-

condo l'interpretazione ora superata della norma citata, nella tutela risarcitoria della persona, che va ricondotta al sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale: quest'ultimo comprensivo del danno biologico in senso stretto, del danno morale soggettivo come tradizionalmente inteso e dei pregiudizi diversi ad ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto”.

* * *

Analogamente, la Corte Costituzionale, intervenuta a distanza di appena due mesi dalle sentenze gemelle, giungeva a dichiarare: “può dirsi ormai superata la tradizionale affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale riguardato dall'art. 2059 c.c. si identificerebbe con il cosiddetto danno morale soggettivo”.

La Consulta, richiamata a sua volta le sentenze della Suprema Corte nn. 8827/03 e 8828/03, rilevava infatti come fosse stato ricondotto “a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della tutela risarcitoria del danno alla persona, con la prospettazione di un'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 2059 c.c., tesa a ricomprendere nell'astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima, sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psichica e fisica della persona, sia infine il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come “esistenziale”) derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona”.

E concludeva affermando che l'art. 2059 c.c. deve essere interpretato nel senso che il danno non patrimoniale, in quanto riferito alla astratta fattispecie di reato, è risarcibile anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge.

* * *

Ancora la Corte di Cassazione, stavolta a Sezioni Unite, confermeva (con la sentenza 24 marzo 2006, numero 6572) il danno esistenziale quale autonoma e legittima categoria dogmatica in seno al danno non patrimoniale, specificando che “mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare abitudinario del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - va dimostrato in giudizio con tutti mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove”.

* * *

Il 2008 ha evidenziato un'apparente “arresto” giurisprudenziale in

tema di risarcibilità della figura del danno esistenziale.

Tuttavia, un'attenta interpretazione delle sentenze emesse in data 11 novembre 2008 dalle Sezioni Unite della Cassazione Civile, recanti i numeri 26972, 26973, 26974, 26975, meglio conosciute come “Sentenze di San Martino”, permette oggi di confermare la risarcibilità di tutte le voci di danno non patrimoniale, ivi compreso il danno esistenziale.

Infatti, per quanto nelle Sentenze di San Martino si giunga ad affermare, con sospetta e discutibile acredine, che “non è più dato discorrere” di una autonoma categoria denominata “danno esistenziale”, la realtà dei fatti conferma la risarcibilità, a tutt'oggi, di detta voce, attesa la corrispondenza della medesima a un concreto pregiudizio avvertito dalle vittime, riconosciuto dalla coscienza sociale, dove “anche il “vivere bene”, secondo le possibilità di ciascun individuo”, come correttamente osservato in dottrina, “è un valore garantito dall'art. 2 della Costituzione”.

E infatti le Sezioni Unite proprio non possono negare, in proposito, che anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nel “non poter più fare” sia risarcibile, pur rammentando, in generale, che “la gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione al risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili”.

Si legge, dunque, in sentenza: “in assenza di reato, e al di fuori dei casi determinati dalla legge, pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili purché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona. Ipotesi che si realizza, ad esempio, nel caso dello sconvolgimento della vita familia-

re provocato dalla perdita di congiunto (ed. danno da perdita del rapporto parentale), poiché il pregiudizio di tipo esistenziale consegue alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.). In questo caso, vengono in considerazione pregiudizi che, in quanto attengono all'esistenza della persona, per comodità di sintesi possono essere descritti e definiti come esistenziali, senza che tuttavia possa configurarsi una autonoma categoria di danno”.

Secondo le Sezioni Unite, per giungere ad un tema che in questa sede ci interessa in particolare, ed a conferma di quanto già ipotizzato un ventennio prima, anche “altri pregiudizi di tipo esistenziale attinenti alla sfera relazionale della persona, ma non conseguenti a lesione psicofisica, e quindi non rientranti nell'ambito del danno biologico (comprensivo, secondo giurisprudenza ormai consolidata, sia del ed. "danno estetico" che del ed. "danno alla vita di relazione"), saranno risarcibili purché siano conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona diverso dal diritto alla integrità psicofisica. Ipotesi che si verifica nel caso (esaminato dalla sentenza n. 6607/1986) dell'illecito che, cagionando ad una persona coniugata l'impossibilità di rapporti sessuali è immediatamente e direttamente lesivo del diritto dell'altro coniuge a tali rapporti, quale diritto-dovere reciproco, inerente alla persona, strutturante, insieme agli altri diritti-doveri reciproci, il rapporto di coniugio. Nella fattispecie il pregiudizio è conseguente alla violazione dei diritti inviolabili della famiglia spettanti al coniuge del soggetto leso nella sua integrità psicofisica”.

* * *

La realtà dei fatti ci mostra come il ristoro di tutte e tre le ben diverse

e distinte voci di danno non patrimoniale non sia mai stato seriamente messo in discussione.

Innumerevoli, per non dire la gran parte, delle pronunce successive alle Sentenze di San Martino hanno confermato la risarcibilità di tutti i pregiudizi riconducibili al danno non patrimoniale, e infatti non poche sono le sentenze in cui si è manifestato un neppure troppo celato imbarazzo dei magistrati nel seguire alla lettera il rigido dettato delle Sezioni Unite, che almeno in apparenza avevano in effetti operato un brusco arresto giurisprudenziale in subiecta materia.

D'altro canto, cancellare una parola (come hanno tentato di fare i Supremi Giudici nel 2008) non significa certo, inevitabilmente, annullare ciò che vi sta dietro: in particolare, quanto al danno esistenziale, si potrà magari definirlo in altro modo, ma il vissuto correlato resterà lo stesso.

Ed in ogni caso, un importante e deciso orientamento della Suprema Corte nel 2012 (Cass. Civile, sez. III, 20.11.2012, n.20292) ha fornito nuova linfa al tertium genus di danno non patrimoniale risarcibile, confermando, nella sostanza, la bontà e correttezza di un impianto risarcitorio composto da più voci (ivi compresa, appunto, quella del danno esistenziale) le quali, solo se complessivamente considerate, sono capaci di assicurare alla vittima dell'illecito il ristoro integrale del danno alla persona.

La pronuncia de quo, avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno non patrimoniale in favore dei congiunti di un uomo deceduto in un incidente stradale, aveva esaminato, tra l'altro, la censura della compagnia assicuratrice del danneggiante, intervenuta in qualità di ricorrente incidentale, che aveva impugnato la sentenza

emessa dalla Corte di appello e contestato, in particolare, il risarcimento del danno esistenziale riconosciuto ai familiari della vittima, definito quale “generica ed atipica categoria dagli incerti e non definiti confini”.

Secondo la compagnia assicuratrice, infatti, “una volta liquidato il danno biologico, non vi è luogo per una duplicazione risarcitoria della stessa voce di danno sotto la categoria, indefinita e atipica, del danno esistenziale”.

Riesaminata la vexata quaestio dell'aspetto risarcitorio del danno non patrimoniale, ripercorrendone le tappe storiche, l'attenzione dei giudici di legittimità si è soffermata, in particolare, in questa importante pronuncia del novembre 2012, proprio sullo spinoso tema della risarcibilità dei danni morali ed esistenziali in caso di assenza di danno biologico, fornendo risposta affermativa.

Si legge infatti in sentenza: “Ma quid iuris qualora (come nella specie) un danno biologico manchi del tutto, e il diritto costituzionalmente protetto (quello che le sentenze del 2003 definirono, con terminologia di più ampio respiro, in termini di “valore” e/o “interesse”) risulti diverso da quello di cui all'art. 32 della Costituzione, sia cioè, altro dal diritto alla salute (che il costituente, non a caso, ebbe cura di non definire inviolabile – al pari della libertà, della corrispondenza e del domicilio – bensì fondamentale)?”.

Ebbene, asserisce la Suprema Corte, in tutti quei casi si potrà pur sempre continuare a risarcire il danno morale soggettivo ed il danno esistenziale, ove e se debitamente provati.

Quanto al danno morale, infatti, la sentenza in esame si limita semplicemente a richiamare il recente

precedente della giurisprudenza di legittimità costituito dalla pronuncia della stessa Corte di Cassazione, sez. III, sentenza 12 settembre 2011, numero 18641, ed, in particolare, un significativo passaggio di tale pronuncia, in virtù del quale: “la modifica del 2009 delle tabelle del Tribunale di Milano – che questa corte, con la sentenza 12408/2011 (nella sostanza confermata dalla successiva pronuncia n. 14402/2011) ha dichiarato applicabili, da parte dei giudici di merito, su tutto il territorio nazionale – in realtà, non ha mai “cancellato” (...) la fattispecie del danno morale intesa come “voce” integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale: né avrebbe potuto farlo senza violare un preciso indirizzo legislativo, manifestatosi in epoca successiva alle sentenze del 2008 di queste Sezioni Unite, dal quale il giudice, di legittimità e non, evidentemente non può in alcun modo prescindere in una disciplina (e in una armonia) di sistema che, nella gerarchia delle fonti del diritto, privilegia ancora la disposizione normativa rispetto alla produzione giurisprudenziale. L’indirizzo di cui si discorre si è espressamente manifestato attraverso la emanazione di due successivi D.P.R. n. 37 del 2009 e il n. 181 del 2009, in seno ai quali una specifica disposizione normativa (l’art. 5) ha inequivocamente resa manifesta la volontà del legislatore di distinguere, concettualmente prima ancora che giuridicamente, all’indomani delle pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte (che, in realtà, ad una più attenta lettura, non hanno mai predicato un principio di diritto funzionale alla scomparsa per assorbimento ipso facto del danno morale nel danno biologico, avendo esse viceversa indicato al giudice del merito soltanto la necessità di evitare, attraverso una rigorosa analisi dell’evidenza probatoria,

duplicazioni risarcitorie) tra la “voce” di danno c.d. biologico da un canto, e la “voce” di danno morale dall’altro”.

Quanto al danno esistenziale, invece, la pronuncia in oggetto richiama il principio, ricavabile dalle stesse Sentenze di San Martino del 2008, che afferma la centralità della persona e l’integralità del risarcimento del valore uomo, per evidenziare come proprio tale principio “affronta e risolve positivamente la questione della risarcibilità di tutte quelle situazioni soggettive costituzionalmente tutelate (diritti inviolabili o anche “solo” fondamentali, come l’art. 32 della Costituzione definisce la salute) diversi dalla salute, e pur tuttavia incise dalla condotta del danneggiante oltre quella soglia di tollerabilità indotta da elementari principi di convivenza”.

Sulla scia di tale presupposto, infatti, una volta identificata la lesione di una “situazione soggettiva protetta a livello costituzionale”, la configurabilità di un danno morale soggettivo e di un danno esistenziale da risarcire non potrà mai essere esclusa, purché il giudice di merito operi “una rigorosa analisi ed una conseguentemente rigorosa valutazione tanto dell’aspetto interiore del danno (la sofferenza morale) quanto del suo impatto modificativo in pejus con la vita quotidiana (il danno esistenziale)”.

Il “dolore interiore” e la “alterazione della vita quotidiana”, in via riassuntiva, sono dunque perfettamente identificabili, secondo la Corte di legittimità, quali danni non patrimoniali diversi tra loro e diversi dal danno biologico, “e perciò solo entrambi autonomamente risarcibili”, ovviamente “se, e solo se, rigorosamente provati caso per caso, al di là di sommarie ed imprevedibili generalizzazioni”.

La Cassazione si spinge persino oltre, sino ad asserire che, se “è lecito ipotizzare, come sostiene il ricorrente incidentale, che la categoria del danno esistenziale risulti “indefinita e atipica”, purtuttavia “ciò è la probabile conseguenza dell’essere la stessa dimensione della sofferenza umana, a sua volta, “indefinita e atipica”.

Nessun dubbio ulteriore, dunque, quanto all’autonomia delle diverse voci di danno non patrimoniale: autonomia che, come bene è stato osservato dai primi commentatori della recentissima pronuncia ora citata, “lungi dall’implicare duplicazioni risarcitorie, permette, al contrario di garantire la concreta attuazione di quel principio di integralità del risarcimento che appare imprescindibile quando ad essere coinvolta dalla lesione sia la persona, quale che appaia il profilo coinvolto (rapporto parentale, onore, reputazione, libertà religiosa, diritto di autodeterminazione al trattamento sanitario, diritto all’ambiente, diritto di libera espressione del proprio pensiero, diritto di difesa, diritto di associazione: per citare le posizioni che la Cassazione espressamente qui richiama)” (così Patrizia Ziviz, A conferma del danno esistenziale, in www.personaedanno.it).

* * *

Ma le pronunce esistenzialiste della Cassazione non si sono fermate a quella del novembre 2012.

Il 2013, ad esempio, può ben considerarsi, a pieno titolo, l’anno del definitivo “rilancio”, da parte della Corte di legittimità, della figura del danno esistenziale quale voce autonoma di pregiudizio non patrimoniale risarcibile, in scia alla sentenza novembrina ora commentata.

In una prima pronuncia (Cass. Civ., sez. III, 17.04.2013, n. 9231)

i giudici di legittimità si sono pronunciati favorevolmente in merito al ristoro di tale posta di danno, richiesto in via autonoma dai familiari di un giovane deceduto in conseguenza di un grave sinistro stradale.

I ricorrenti, nella fattispecie, lamentavano l'incongrua liquidazione del danno morale iure proprio e l'omesso riconoscimento del danno esistenziale imposti nei primi due gradi di giudizio.

Gli ermellini, richiamato il recentissimo precedente n. 20292/2012, hanno, di fatti, mostrato di condividere le doglianze dei parenti della vittima, come ben si evince dall'apprezzabile passaggio della sentenza in argomento:

«I motivi, congiunti perchè i lamentati danni sono tutti aspetti di pregiudizi non patrimoniali che l'art. 2059 c.c., tutela nei casi determinati dalla legge, sono fondati. Infatti, secondo l'art. 11, comma 2, artt. 61, 62, 63 e 107 della Costituzione Europea il danno morale costituisce lesione del valore universale della persona umana, inviolabile, la cui tutela giurisdizionale risarcitoria deve esser piena. Secondo gli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo ogni persona ha il diritto al rispetto della vita privata e familiare, a fondare una famiglia e alla formazione morale e sociale della prole, che ha diritto alla cura e al supporto genitoriale. La Costituzione Italiana garantisce la piena tutela dei diritti fondamentali di cui agli artt. 2, 29, 30, 31: integrità morale, vita matrimoniale, solidarietà familiare, rapporto parentale. L'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con L. n. 190 del 2008, afferma che la dignità umana ha la sua massima espressione nell'integrità morale e biologica. Perciò da un lato va ribadito che,

in caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascuno danneggiato è titolare di un autonomo diritto al risarcimento di tutto il danno, morale (cioè la sofferenza interiore soggettiva sul piano strettamente emotivo, nell'immediatezza dell'illecito, ma anche duratura nel tempo nelle sue ricadute, pur se non per tutta la vita), e dinamico-relazionale (altrimenti definibile "esistenziale"), consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana (Cass. 20972 del 2012). Quindi, se l'illecito abbia gravemente compromesso il valore persona, come nel caso della definitiva perdita del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto, in proporzione alla durata e alla intensità del vissuto, alla composizione del restante nucleo che può prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo sia all'età della vittima primaria che a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma, ed ad ogni altra circostanza del caso concreto - che deve esser allegata e provata, ancorchè presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza, essendo danni - conseguenza, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare - ad una liquidazione comprensiva di tutto il pregiudizio non patrimoniale subito».

Anche la Sezione lavoro della Suprema Corte (Cass. Civ., sez. Lavoro, 28.06.2013, n. 16413) ha riconosciuto l'autonomia delle tre voci del danno non patrimoniale.

Secondo i giudici di legittimità, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, nello stabilire se il risarcimento assegnato ad un lavoratore infortunato sia stato du-

plicato oppure erroneamente sotto-stimato, non può riscontrarsi alcuna duplicazione laddove le voci risarcitorie abbiano distintamente riguardato il danno biologico (inteso come mera lesione della integrità psicofisica), il danno morale (inteso come sofferenza interiore temporanea causata dalla commissione di un fatto illecito), il danno esistenziale (inteso, nella fattispecie, come umiliazione delle capacità ed attitudini lavorative con pregiudizio all'immagine del dipendente sul luogo di lavoro).

Sul punto, la Cassazione ha dunque rammentato che non rileva il nome assegnato dal giudicante al danno non patrimoniale lamentato dall'attore (biologico, morale, esistenziale), bensì, unicamente, il concreto pregiudizio preso in esame dal giudice.

Si ha pertanto duplicazione di risarcimento solo quando il medesimo pregiudizio sia stato liquidato due volte, sebbene con l'uso di nomi diversi (in tal senso, la sentenza in esame rammenta la sopra citata sentenza n. 20292/2012 secondo cui, come detto, il danno biologico - cioè la lesione della salute -, quello morale - cioè la sofferenza interiore - e quello dinamico-relazionale - altrimenti definibile esistenziale, e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona - costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili; nè tale conclusione contrasta col principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n. 26972/2008 delle Sezioni Unite, giacchè quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti).

Nel mese di agosto (Cass. Civ., sez. III, 22.08.2013, n. 19402) la Suprema Corte è tornata sulla questione, ribadendo la sussistenza, nel panorama risarcitorio del danno alla persona, di tre ben distinte figure di pregiudizio non patrimoniale, individuate nel danno biologico, nel danno morale e nel danno "esistenziale" alla vita di relazione, precisando che tali figure rispondono a prospettive diverse di valutazione del medesimo evento lesivo, in quanto un determinato fatto illecito può causare, nella persona della vittima come in quelle dei familiari, un danno alla salute medicalmente accertabile, un dolore interiore ed un'alterazione della vita quotidiana.

Nella fattispecie, gli ermellini hanno affrontato il triste caso di un giovane deceduto in un incidente stradale.

I giudici di merito avevano liquidato, in favore dei genitori e del fratello convivente della vittima, due distinte somme, a titolo, rispettivamente, di danno biologico (quest'ultimo, invero, riconosciuto solo alla mamma del ragazzo perito nel sinistro) e di danno morale per la sofferenza patita in conseguenza del tragico evento.

I familiari della vittima però ricorrevano in Cassazione, evidenziando come la sentenza di appello non avesse tenuto in debito conto la circostanza che il fratello minore del giovane deceduto condividesse con questi una comunione di vita molto forte, trovando nella vittima un vero e proprio punto di riferimento.

I genitori, a loro volta, avevano lamentato che con la morte del figlio maggiore gli equilibri della vita familiare erano stati profondamente alterati, sicchè il pregiudizio morale da loro subito era da ritenersi molto più grande di quello realmente risarcito: sulla base di

tale premessa i ricorrenti avevano richiamato ed invocato il ristoro di un tertium genus di danno non patrimoniale risarcibile, individuato appunto nella nota figura del c.d. danno esistenziale.

Ebbene, i giudici di legittimità, nell'accogliere il ricorso, hanno anzitutto rammentato come le stesse Sentenze di San Martino del 2008 abbiano insegnato che, in assenza di reato ed al di fuori dei casi determinati dalla legge, «pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili purchè conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona. Ipotesi che si realizza, ad esempio, nel caso dello sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di congiunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale), poichè il pregiudizio di tipo esistenziale consegue alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.)».

Menzionata, poi, la precedente pronuncia n. 20292/2012, sopra commentata, e ricordato come essa avesse ben chiarito che «esistenziale è quel danno che, in caso di lesione della stessa salute, si colloca e si dipana nella sfera dinamico relazionale del soggetto, come conseguenza, sì, ma autonoma, della lesione medicalmente accertabile», la Suprema Corte ha dunque riaffermato la potenziale compressione delle tre diverse voci del danno non patrimoniale.

Ha però precisato, al contempo, che «ciò non significa - come si potrebbe essere portati a pensare ragionando in astratto - che il giudice di merito sia tenuto per ciò solo, in via automatica, alla liquidazione di tutte queste singole poste di danno, con un effetto di sommatoria che rischia di riproporre i problemi di duplicazione che la sentenza delle Sezioni Unite ha inteso superare definitivamente».

te», ma, piuttosto, che «il giudice di merito, invece, dovrà dare conto - in rapporto alla domanda giudiziale davanti a lui proposta ed alla luce delle prove raccolte - di aver tenuto presente i diversi aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni ma anche "vuoti" risarcitori».

Pertanto il giudice, accertato, con onere della prova a carico dei richiedenti, se in conseguenza del fatto si siano determinati sconvolgimenti nella vita delle vittime, tali da comportare scelte radicalmente diverse, ben dovrà riconoscere una ulteriore e diversa posta risarcitoria oltre al danno biologico ed al danno morale soggettivo.

Nello stesso anno 2013 la Terza Sezione della Suprema Corte è, infine, nuovamente tornata ad affrontare la questione con due pronunce depositate nel mese di ottobre.

A) Nella prima (Cass. Civ., sez. III, 03.10.2013, n. 22585) la Cassazione, richiamate espressamente ed integralmente le argomentazioni della sopra commentata sentenza n. 20292/2012 in punto di autonomia liquidabilità dei danni morali ed esistenziali, ha espressamente ritenuto «di dover dare ulteriore continuità a tali principi», accogliendo così il ricorso avanzato da un dirigente chimico, dipendente di un ente pubblico, precipitato, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, nella tromba delle scale presenti nell'immobile ove prestava servizio (incidente verificatosi a causa dell'accertata carenza strutturale del manufatto), riportando gravissime lesioni e la irrimediabile modificazione in pejus della qualità della sua vita.

La vittima, invero, aveva subito nella fattispecie gravi ripercussioni di tipo "esistenziale".

Sul piano familiare e coniugale, infatti, le lesioni patite dall'uomo ne avevano irrimediabilmente compromesso la possibilità di esercitare la propria attività sessuale; sul piano professionale e sociale, poi, l'esplicazione della personalità del danneggiato risultava pure gravemente compromessa, non potendo questi più lavorare, né coltivare relazioni come una volta.

I giudici di legittimità, nello specifico, hanno pertanto chiarito che non si può affatto escludere la liquidazione autonoma dei danni di natura morale ed esistenziale, accanto a quello biologico, per chi è rimasto invalido dopo un simile incidente.

Di più: se il perdurante stato di ansia ed il pregiudizio costituito dal forzoso cambio di abitudini di vita imposto dal sinistro devono essere risarcibili autonomamente anche senza un danno alla salute, a maggior ragione tali pregiudizi non possono essere negati quando la vittima non può più lavorare né compiere altre importanti attività quotidiane, purché, ovviamente, la sussistenza di tali compromissioni risulti debitamente provata.

Secondo la Suprema Corte, pertanto, nel caso in esame erano caduti in errore i giudici territoriali laddove non avevano riconosciuto all'invalido un danno morale soggettivo e neppure un danno esistenziale indipendenti dalla lesione biologica patita.

Se infatti, dopo le note Sentenze di San Martino del 2008, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il danno non patrimoniale sia unico, e che le sottocategorie "biologico", "morale" ed "esistenziale" non rappresentino altro che categorie descrittive, resta pure fermo il punto che il giudice del merito, nel liquidare il ristoro del danno, non può ignora-

re le inevitabili implicazioni che la nuova condizione di invalido determina nell'esistenza un tempo normale del danneggiato.

E se è vero che la categoria del danno esistenziale risulta «indefinita e atipica», tale è anche «la stessa dimensione della sofferenza umana», come si osserva in sentenza, citando il precedente giurisprudenziale di un anno fa.

B) Nella seconda (Cass. Civ., sez. III, 11.10.2013, n. 23147), gli ermellini si sono occupati delle terribili conseguenze occorse alla vittima di un drammatico incidente stradale.

L'uomo, nella circostanza, aveva riportato lesioni personali tanto gravi da costringerlo a non poter mai più camminare, ed aveva a tal fine richiesto in giudizio il ristoro di tutti i danni non patrimoniali subiti, compreso quello, tipicamente "esistenziale", «conseguente all'impossibilità di realizzare la sua persona sul piano sessuale, di realizzarsi attraverso la formazione di un nucleo familiare con figli, di continuare l'attività tennistica; e ciò, stante la sua condizione di soggetto costretto a vivere su una sedia a rotelle».

Ebbene, la domanda è stata accolta: richiamato infatti, per l'ennesima volta, il precedente del novembre 2012 più volte citato, la Corte di legittimità ha ribadito che «il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile "esistenziale", e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili; né tale conclusione contrasta con il principio di unitarietà del danno

non patrimoniale sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, giacché quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti (v. Cass. n. 20292/2012)».

* * *

E, se il 2013 si è rivelato anno fecondo per ciò che attiene le pronunce favorevoli al ristoro del danno esistenziale, anche il 2014 è cominciato, per così dire, col "botto": con una fondamentale sentenza depositata il 23 gennaio (Cass. Civ., sez. III, 23.01.2014, n. 1361), la Suprema Corte è giunta ad asserire espressamente: "al contrario di quanto da alcuni dei primi commentatori sostenuto, e anche in giurisprudenza di legittimità a volte affermato, deve escludersi che le Sezioni Unite del 2008 abbiano negato la configurabilità e la rilevanza a fini risarcitori anche del c.d. danno esistenziale".

Secondo i giudici della Terza Sezione, infatti, "la categoria generale del danno non patrimoniale – che attiene alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da valore di scambio – presenta natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) (...) quali il danno morale (identificabile nel patema d'animo o sofferenza interiore subiti dalla vittima dell'illecito, ovvero nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, qual massima espressione della dignità umana), quello biologico (inteso come lesione del bene salute) e quello esistenziale (costituito dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato), dei quali – ove essi ricorrano cumulativamente – occorre tenere conto in sede di liquidazione del danno, in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza che a ciò osti il ca-

rattere unitario della liquidazione, da ritenere violato solo quando lo stesso aspetto (o voce) venga computato due (o più) volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni”.

* * *

Per evitare il rischio che il danno non patrimoniale non venga liquidato nella sua integralità e completezza, e che si cada così nell'errore di dar vita ad un vero e proprio “vuoto risarcitorio”, anche nel 2015 la Suprema Corte è tornata, con due importanti sentenze, a fornire precisazioni e chiarimenti circa la corretta interpretazione da attribuire ai principi stabiliti dalle note “sentenze di San Martino” del 2008 (le richiamate pronunce delle Sezioni Unite, numeri 26972-26975/2008).

Le pronunce in argomento, entrambe dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione, sono, dalla più remota alla più recente, la numero 9320/2015 (depositata lo scorso 8 maggio) e la numero 12594/2015 (depositata il 18 giugno).

La prima di esse trae spunto dalla tragica vicenda occorsa al conducente di una autovettura, il quale aveva perso la vita in un sinistro stradale caratterizzato dallo scontro frontale tra due veicoli.

Adite le vie legali da parte dei familiari della vittima, i giudici di merito, pur accogliendo le domande di risarcimento del danno da essi avanzate, provvedevano tuttavia a liquidare in modo unitario ed indistinto agli attori sia il pregiudizio non patrimoniale da essi patito in conseguenza della morte della persona cara, sia il danno alla salute da invalidità permanente, consistito in una malattia psichica ed anch'esso causato dall'evento luttuoso. Da qui il ricorso in Cassazione, con l'ulteriore censura

rappresentata dalla sottostima operata dalla corte di appello, a detta dei ricorrenti, del danno non patrimoniale da essi patito. Ebbene, la domanda è stata accolta dagli ermellini, i quali hanno evidenziato il duplice errore posto in essere dai giudici di merito:

a) il non avere correttamente applicato l'art. 1223 c.c. (ai sensi del quale la liquidazione del danno deve avere riguardo alla “perdita” subita dal danneggiato, perdita che non va identificata con il diritto leso, bensì con la conseguenza della lesione).

Secondo la Suprema Corte, il danno risarcibile è rappresentato dalla perdita causata dalla lesione di un interesse giuridicamente protetto; il danno, dunque, non può mai consistere nella mera lesione del diritto in sé e per sé considerata, ma deve provocare un concreto pregiudizio, altrimenti si sarebbe al cospetto di una iniuria sine danno, improduttiva di effetti giuridici.

Ciò premesso, se ne trae che la lesione di un solo interesse può provocare pregiudizi diversi, così come la lesione di interessi diversi può provocare un pregiudizio unitario.

Dunque, quando il giudice è chiamato a liquidare il danno da fatto illecito, deve avere riguardo all'individuazione dell'interesse protetto che si assume violato, alla perdita subita dal danneggiato (patrimoniale e non), come pure alla quantificazione del valore perduto.

Due, nella fattispecie, le perdite concrete subite dai familiari dell'uomo ucciso nel sinistro stradale: la perdita della serenità derivante dalla rottura del vincolo familiare, e la perdita della salute (la malattia psichica conseguita all'evento luttuoso), ossia due beni oggettivamente diversi, il cui pre-

giudizio andava dunque liquidato separatamente, in applicazione del precetto di cui all'art. 1223 c.c., che impone una liquidazione parametrata alla “perdita subita”;

b) l'aver fraintesa la nozione di “unitarietà del danno non patrimoniale”, per come affermata dalle sentenze nn. 26972 e ss. del 2008.

Infatti, si legge in sentenza, se è vero che le richiamate sentenze di San Martino hanno affermato l'unitarietà del danno non patrimoniale, è altrettanto vero che la predetta nozione di unitarietà significa che lo stesso danno non può essere liquidato due volte solo perché chiamato con nomi diversi, ma non significa tuttavia che quando l'illecito produce perdite non patrimoniali eterogenee, la liquidazione dell'una assorba tutte le altre.

Quali dunque le conseguenze di tali errori ad opera delle corti di merito? La cassazione della sentenza d'appello, con rinvio a quest'ultima perché si attenga al principio di diritto affermato dalla corte di cassazione: “il risarcimento del danno da fatto illecito presuppone che sia stato leso un interesse della vittima, che da tale lesione sia derivata una “perdita” concreta, ai sensi dell'art. 1223 c.c., e che tale perdita sia consistita nella diminuzione di valore d'un bene o d'un interesse. Pertanto quando la suddetta perdita incida su beni oggettivamente diversi, anche non patrimoniali, come il vincolo parentale e la validità psicofisica, il giudice è tenuto a liquidare separatamente i due pregiudizi, senza che a ciò osti il principio di omnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, il quale ha lo scopo di evitare le duplicazioni risarcitorie, inconcepibili nel caso in cui il danno abbia inciso su beni oggettivamente differenti”.

Più sintetica, ma non meno chiara e significativa, la seconda sentenza, la richiamata n. 12594/2015, inerente le vicende occorse ad una minore, vittima di un sinistro stradale mentre si trovava in sella alla propria bicicletta, e rimasta gravemente ferita.

I parenti della giovane ricorrevano alla Suprema Corte per avere la corte di appello violato il “principio di integralità del risarcimento del danno, per aver ritenuto non dovuto il danno alla vita di relazione ed esistenziale”.

Secondo i ricorrenti, infatti, si impone, nell’ambito del danno non patrimoniale, la liquidazione del danno esistenziale, in forza del principio dell’integralità del risarcimento di cui agli artt. 1223, 2059 e 2054 c.c., ribadito dalle suddette sentenze di San Martino del 2008.

Ebbene, anche in tal caso la Corte ha ritenuto fondato il motivo lamentato dai familiari della ragazza, proponendo il principio della obbligatorietà della personalizzazione del danno non patrimoniale.

Il principio consolidato seguito dalla giurisprudenza di legittimità dalle sentenze delle Sezioni Unite ad oggi, si legge in sentenza, è quello “secondo il quale il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. preclude la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (tra cui, il danno esistenziale), che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie.

Resta tuttavia fermo l’obbligo del giudice di “tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l’incremento della somma dovuta a titolo risar-

citorio in sede di personalizzazione della liquidazione.

Ciò che rileva, conclude la Cassazione, è l’accertamento del se la sentenza impugnata abbia o meno proceduto alla personalizzazione, nel ristoro del danno, delle diverse componenti non patrimoniali, delle quali pur deve tenersi conto a tal fine: personalizzazione non eseguita, nella fattispecie, quanto meno sotto tutti i profili del danno non patrimoniale.

* * *

La disamina di questa consistente (ma necessaria) panoramica sulla giurisprudenza a circa sette anni dalle sopra citate Sentenze di San Martino del 2008, induce, in sintesi, ad un (fondamentale) concetto: il giudice chiamato ad individuare (e quantificare) le poste di danno non patrimoniale, dovrà sempre, al fine di evitare un vuoto risarcitorio, apprezzare e liquidare qualsiasi pregiudizio non patrimoniale, anche diverso da quello alla salute, scaturente dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale.

* * *

Il danno esistenziale, peraltro, pur in caso di assenza di lesioni all’integrità fisica ovvero di un vero e proprio danno psichico, può purtuttavia cagionare nella vittima aspetti clinici che presentano caratteristiche assimilabili a problematiche nevrotiche medio-lievi, come tali diagnosticabili da uno psicologo forense.

Di tale pregiudizio non patrimoniale, infatti, come è noto, è stata fornita una precisa definizione proprio ad opera della psicologia giuridica: “il danno esistenziale nasce dalla lesione dei diritti costituzionalmente garantiti e si presenta come un’alterazione, in senso peggiorativo, del modo di essere di una persona nei suoi aspetti

sia individuali che sociali; sul piano individuale si presenta come una modificazione della personalità e dell’assetto psicologico nel suo adattamento, nei suoi stati emotivi, nella sua efficienza e nella sua autonomia, mentre sul piano sociale si presenta come un’alterazione del manifestarsi del proprio modo di essere nelle relazioni familiari affettive e nelle attività realizzatrici (ossia il riposo, le attività interpersonali, relazionali, di svago, sociali, culturali e di autorealizzazione). Si tratta, quindi, di una modificazione peggiorativa dell’equilibrio psicologico e dello stile di vita nell’ambito dei rapporti sociali, della famiglia e degli affetti in ottica relazionale ed emotiva; ciò condiziona marcatamente la qualità della vita, la sua progettualità e le aspettative” (così le Linee guida per l’accertamento e la valutazione psicologico-giuridica del danno biologico-psichico e del danno da pregiudizio esistenziale, deliberate in data 30 novembre 2009 dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio).

Il contributo della psicologia giuridico-forense può spesso rivestire, dunque, indubbia importanza (oltre ai mezzi istruttori tradizionali quali le prove testimoniali e documentali, ovvero, in taluni casi, lo stesso ricorso alle presunzioni) sotto il profilo della prova e della valutazione del pregiudizio esistenziale patito dalla vittima di un illecito, consentendo di appurare, attraverso approfondite indagini diagnostiche, in che misura il comportamento ingiusto altrui abbia prodotto un sostanziale sconvolgimento delle abitudini e delle attività realizzatrici dell’individuo danneggiato.

Sotto il profilo psicologico-giuridico, infatti, il danno esistenziale si determina in un “non essere”, cioè in un “non poter più con-

durre l'esistenza come in precedenza al danno" e rappresenta, di fatto, "l'insorgere di una sorta di coazione ad agire, a comportarsi in modo "diverso da prima", con conseguente alterazione dei normali ritmi di vita e modificazioni delle normali attività quotidiane soggettive, personali e relazionali, "comuni a tutti e non comuni a tutti", a discapito della serenità e degli equilibri raggiunti a livello di adattamento. L'alterazione riguarda, in questo caso, proprio i processi di adattamento alla vita quotidiana, con conseguenti difficoltà comportamentali e relazionali" (così Paolo Capri, Il punto di vista della psicologia forense, in: www.altalex.com).

A differenza, dunque, delle figure professionali del medico legale e dello psichiatra forense (competenti nell'esecuzione di accertamenti a carattere squisitamente clinico medico tesi a valutare la presenza di danno biologico o di un danno psichico), lo psicologo forense esegue le proprie valutazioni al fine di accertare la presunta sofferenza "esistenziale", indagando entro tre precisi ambiti: a) quello delle eventuali modificazioni peggiorative della personalità e dell'assetto psicologico della vittima (nel suo adattamento, nei suoi stati emotivi, nella sua efficienza, nella sua autonomia, nella sua autostima e nella percezione della propria immagine) rispetto al periodo precedente all'evento traumatico; b) quello delle eventuali alterazioni in senso peggiorativo del funzionamento familiare della vittima; c) quello delle eventuali compromissioni delle attività realizzatrici della vittima (attività di riposo, ricreative, sociali, lavorative, sessuali).

Decisiva, in molti casi, può rivelarsi proprio la sinergia tra l'avvocato e lo psicologo forense: il primo, capace di individuare la

norma di legge o l'interesse avente rilevanza costituzionale che si assume essere stato violato in conseguenza dell'illecito; il secondo, capace di eseguire, con apposite metodiche di tipo psicodiagnostico, un accertamento della presunta alterazione patita.

La consulenza tecnica di uno psicologo forense, in conclusione, può essere auspicabile in quanto utile ad accertare, anche in assenza di una vera e propria lesione dell'integrità psicofisica, veri e propri pregiudizi esistenziali, quali:

a) le eventuali compromissioni rilevanti ed obiettive inerenti la personalità individuale e l'assetto psicologico del danneggiato nel suo profilo dinamico - relazionale - soggettivo (con relativa quantificazione in percentuale del danno);

b) le eventuali compromissioni rilevanti ed obiettive dello stato di benessere del danneggiato, dei suoi stati emotivi, della sua efficienza ed autonomia, della sua capacità di adattamento (con relativa quantificazione in percentuale del danno);

c) l'eventuale determinazione a carico del danneggiato, in via di causalità adeguata, di alterazioni irreversibili del proprio modo di essere delle attività inerenti il riposo, lo svago, la serenità, gli interessi individuali, le attività interpersonali e relazionali/sociali/culturali, realizzatrici di sé (con relativa quantificazione in percentuale del danno);

d) la compromissione durevole alla vita familiare del danneggiato, alla qualità degli scambi relazionali ed affettivi, alla gestione dei ruoli e dei sottoinsiemi del sistema familiare (con relativa quantificazione in percentuale del danno).

IL TEMPO DELLA SEPARAZIONE: PROCESSI PSICOLOGICI E DIMENSIONI CLINICHE

di

Anita Lanotte

*Psicoterapeuta, Perito Tribunale
Penale, Civile, CT Procura,
Presidente Centro Studi CEIPA
Consiglio Direttivo AIPG*

Prima di introdurre il presente lavoro ritengo utile offrire una cornice giuridica in materia di rapporti tra genitori e figli in caso di separazione di coppia in quanto il paradigma del Diritto e quello della Psicologia, anche se differenti tra oggetti di studio, obiettivi e metodologie utilizzate, interagiscono sullo stesso piano ovvero la dimensione umana.

Il decreto legislativo 154/2013 attraverso l'art. 55 ovvero "Introduzione degli articoli dal 337-bis al 337-octies del codice civile" ha introdotto un insieme di norme che dettano delle regole di riferimento in materia di separazione e di rapporti tra genitori e figli.

L'art. 337-bis definisce l'ambito di applicazione:

"In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presente capo".

L'art. 337-ter definisce i provvedimenti riguardo ai figli:

"Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza mo-

rale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.

“I provvedimenti adottati dal giudice, relativi ai figli, hanno come esclusivo riferimento l’interesse morale e materiale di questi ultimi. Il giudice valuta primariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori (Legge 54 del 2006 che stabilisce il così detto principio di bigenitorialità), oppure stabilisce a quale di essi sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al loro mantenimento, cura, istruzione ed educazione. Inoltre, il giudice prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore a uno dei genitori, l’affidamento familiare.

La responsabilità genitoriale è esercitata, quindi, primariamente, da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. I

genitori provvedono al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”.

L’art. 337-quater definisce l’affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso:

“Il giudice può disporre l’affidamento dei figli a uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore”.

“Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 337-ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile.

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse”.

L’art. 337-quinquies definisce la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli:

“I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo”.

L’art. 337-sexies definisce l’assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza: “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643”.

L’art. 337-septies definisce le disposizioni in favore dei figli maggiorenni:

“Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto”.

“Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori”.

L’art. 337-octies definisce i poteri del giudice e ascolto del minore:

“Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti

di cui all'articolo 337-ter, il giudice può assumere, a istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli".

"Il primo comma dell'articolo 155 del Codice civile: "Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale". Dovrebbe essere sempre stabilito il progetto comune di cura e di educazione in cui i genitori devono suddividersi i compiti di amministrazione ordinaria gestendoli anche in modo disgiunto. Questi progetti sono in uso da molti anni in diversi Paesi (Paesi Bassi, USA, Canada e Belgio) e prendono il nome di parental plans. In realtà, la riforma legislativa della 54/2006, però, non si è dimostrata idonea a creare da sola le premesse per il cambiamento radicale che si poneva come obiet-

tivo; e questo malgrado il legislatore avesse pensato di introdurre la figura del mediatore che dovrebbe aiutare i genitori a costruire un canale di comunicazione per realizzare insieme tale progetto, ma in concreto ben poche sono le esperienze positive in tal senso.

Non mancano elementi di criticità specialmente nel caso di genitori di nazionalità diversa, quando non solo l'ordinamento giuridico, ma soprattutto la cultura sociale è profondamente diversa".

Nell'art. 56 Modifiche all'articolo 343 del codice civile ovvero

Al primo comma dell'articolo 343 del codice civile le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale".

Introduzione al lavoro

Quando due persone si separano significa che la relazione non corrisponde più alle esigenze di uno dei due. Significa che l'habitat familiare non è più un luogo di affetti e condivisione di un progetto di vita, bensì un luogo di malessere, di coercizione, di noia, di sofferenza.

La legge 54/2006 ha tra i suoi principi fondamentali quello della bigenitorialità ovvero l'uguale ripartizione dei diritti e dei doveri da parte dei genitori sia nell'unione della coppia ma ancora di più in caso di frattura dell'unione familiare in quanto è diritto di ogni figlio mantenere rapporti continuativi e significativi con entrambi i genitori anche se separati.

Il decreto legislativo 154/2013 attraverso l'art. 55 ovvero "Introduzione degli articoli dal 337-bis al 337-octies del codice civile" ha introdotto un insieme di norme che dettano delle regole di riferimento in materia di separazione e di rapporti tra genitori e figli.

Appare interessante sottolineare che quando si parla di adozione le regole sono rigidissime in quanto la coppia che desidera adottare un bambino viene valutata per verificare se è una coppia adeguata a rispondere ai bisogni e necessità del minore.

Gli operatori che si occupano di valutazioni che spingono la coppia che vuole adottare focalizzano l'attenzione su alcuni criteri che sono fondamentali quali:

- le motivazioni che spingono la coppia ad adottare un bambino;
- le aspettative e i vissuti legati al singolo individuo della coppia rispetto al bambino;
- l'età del bambino;
- capacità della coppia di sostenere le responsabilità che l'adozione stessa richiede dal punto di vista concreto di accudimento nei bisogni fondamentali, di cura, di educazione, di socializzazione, ecc.

disponibilità emotiva a elaborare la storia pregressa del bambino, integrarla con la storia attuale di famiglia e progettarla per un futuro processo di individuazione del bambino stesso.

L'operatore, da un punto di vista psicologico, valuta tutti questi aspetti in quanto la coppia deve essere consapevole del cambiamento che avverrà allorquando da un posizionamento diadico si organizzerà la triade.

È evidente, da ciò detto che il progetto di vita di coppia e la correlazione di questo alla responsabilità genitoriale è orientata e finalizzata all'interesse del bambino ovvero in senso altruistico e non egoistico.

Di tutte le variabili considerate quella legata al vissuto emotivo

attraverso il quale la coppia arriva all'adozione è un elemento fondamentale nel predire il fallimento o la riuscita dell'adozione. Il progetto adottivo, quindi, non è legato alla procreazione del figlio ma si inserisce in una dimensione molto più grande legata alla responsabilità genitoriale.

Anche entrando nel merito della coppia separata sarebbe fondamentale considerare gli stessi punti, ovvero:

- le motivazioni che spingono la coppia a separarsi;
- le aspettative e i vissuti, rispetto il figlio, da parte del singolo individuo padre e del singolo individuo madre ormai non più coppia genitoriale;
- l'età del bambino;
- capacità dei singoli genitori di sostenere le responsabilità che l'affidamento stesso richiede dal punto di vista concreto di accudimento nei bisogni fondamentali, di cura, di educazione, di socializzazione, ecc.
- disponibilità emotiva a elaborare la storia pregressa del bambino come coppia genitoriale integra e progettarla per un futuro processo di individuazione del bambino stesso come individui genitori scissi come coppia.

Il fine di tutto ciò è garantire i fattori di protezione per il bambino e, quindi, quegli organizzatori psichici rappresentati dalla coppia genitoriale come archetipo sentimentale primario.

Diversi, quindi, sono gli aspetti che si devono esplorare per indagare i processi psicologici e la dimensione clinica del bambino

all'interno dell'evento separazione genitoriale.

Processi psicologici e dimensioni temporali

Le esigenze della vita quotidiana necessitano di tempi cronologici che per ognuno di noi iniziano con la nascita e terminano con la morte. I tempi sociali sono circoscritti e finiti, scandiscono i ritmi della nostra esistenza organizzandola in spazi fisici definiti all'interno dei quali si svolge la vita di ognuno. Poi ci sono altre dimensioni temporali entro cui l'esperienza può essere sognata, immaginata, pensata, mentalizzata, e questi sono i tempi squisitamente psichici che non sono mai congrui con quelli cronologici in quanto sono estesi su piani diversi di realtà.

Nella coppia il tempo del dolore, del lutto legato alla separazione può essere più o meno dilatato a seconda delle motivazioni che sottendono alla separazione stessa. Nel conflitto diadico la coppia assume posizioni che possono essere alternativamente oscillanti tra vittima/persecutore.

Nel figlio il tempo del dolore è intimamente legato all'età in quanto sicuramente molte sono le variabili che interferiscono sulla reazione del figlio alla separazione della coppia genitoriale (temperamento, capacità di tollerare le frustrazioni, la qualità della relazione, di attaccamento che la coppia è riuscita a organizzare prima dell'inizio del processo di separazione), ma l'età rimane il fattore dominante. Inoltre, nel figlio cambia il posizionamento rispetto ai genitori in quanto lui è sempre vittima: è colui che subisce, come protagonista passivo, le scelte della coppia genitoriale o di uno dei membri della coppia, scelte che portano a una scissione interna della rappresentazione dell'immagine genitoriale che

da coppia padre/madre, diventa individuo padre/individuo madre svuotati dell'energia integrativa di coppia genitoriale.

Nel mio lavoro focalizzerò l'attenzione sui figli e sul fatto che la separazione dei genitori rappresenta per il figlio sempre un trauma, un evento lesivo per il suo sviluppo.

In questi ultimi anni, gli studi scientifici nazionali e internazionali si sono focalizzati sulla trattazione degli aspetti traumatici dei vissuti psicologici dei figli esposti alla separazione genitoriale.

Nella mente del figlio la coppia genitoriale non è assente ma è presente come coppia lesa in quanto non ha più una collocazione definita, perde di forza, di identità, di dignità, di guida ed entrano in gioco fattori a potente carica negativa. Uno di questi è molto spesso la presenza di una nuova/nuovo partner accanto al padre o alla madre, la presenza di altri figli e ciò sancisce il fatto di essere stato derubato, defraudato del suo posto di figlio di quella coppia genitoriale.


Alla scissione esterna della coppia Padre/Madre, sia essa differenziata e non conflittuale oppure invischiate e conflittuale comunque nel Figlio si attuerà una scissione interna.

Il trauma è sempre presente nel figlio e il livello di gravità varia a seconda di alcune variabili quali:

- l'età del figlio
- le caratteristiche personali del figlio
- le caratteristiche personali dei genitori
- le motivazioni alla separazione
- la storia separativa in relazione alla storia pregressa alla separazione.

Età del figlio e dimensioni del trauma

PRIMA INFANZIA



È ovvio che l'età del figlio è fondamentale in quanto più il bambino è piccolo e più dietro il processo di separazione di coppia si organizza una difficoltà importante legata ai processi di attaccamento, ai riferimenti affettivi primari, definiti gli organizzatori psichici dell'Io.

Il bambino entra nel mondo attraverso relazioni intrapsichiche e interpersonali. La prima attività relazionale, in senso primario e primitivo è caratterizzata dalla identificazione proiettiva che permette al bambino di appoggiarsi a un Io ausiliario per sopravvivere sia da un punto di vista fisico che psichico. Questo tipo di relazione, proiettivo-narcisistica con l'oggetto di riferimento primario, sarà il punto stabile da cui partire per una attività esplorativa dell'Io in cui si amplieranno le relazioni oggettuali con l'altro diverso da sé, si organizzerà la costruzione del tu e dei processi identificativi secondari in un continuo processo di differenziazione e individuazione. Il fine è una costruzione dinamica della percezione e del vissuto dell'immagine di sé in relazione empatica con l'altro.

Tale costruzione dinamica dell'Io poggia su una relazione diadica Padre/Madre che rappresenta il primo organizzatore psichico dell'Io che viene realizzato attra-

verso una immagine internalizzata, introiettata e interiorizzata fino ad arrivare ad avere una propria completezza e autonomia interna da essere sottoposta in misura limitata alle disposizioni della coscienza.

Compito della cultura comunque è quello di organizzare dei meccanismi di tutela (giuridica, sociale, psicologica) che servono a contenere situazioni perturbanti.

Nelle relazioni di coppia il fattore affettività ricopre un ruolo fondamentale e un depotenziamento di tale fattore rende i legami poco significativi da un punto di vista sentimentale.

L'unione di coppia sentimentale come avvenimento non più privato ma pubblico e socialmente riconosciuto stabilizza un'identità reale e non più ideale.

È proprio nella fase della prima infanzia, infatti, che la memoria implicita correlata a tutte le modalità di comunicazione emotiva preverbale, pre-logica, diventa la base portante dell'Io che assorbe l'atmosfera emotiva negativa, all'interno della quale ci possono essere diversi vissuti da parte degli elementi della coppia.


In questa fase il trauma per il bambino assume dimensioni pervasive.

Uno dei vissuti più pericolosi è responsabilizzare inconsapevolmente il nuovo nato come motivo di scissione della coppia e proiettare, quindi, sul figlio la rabbia, la depressione, i vissuti abbandonici, attivando immediatamente vissuti di colpa nel figlio non ancora in grado di elaborarli, mancando le competenze fisiologiche e psicologiche.

Un altro vissuto pericoloso è compensare la perdita da parte del genitore con la sostituzione del figlio piccolo, organizzando una relazio-

ne simbiotica orientata a colmare il vuoto depressivo. Sul qui e ora possiamo non avere evidenze cliniche nel bambino ma non dobbiamo far finta di nulla pensando che la strutturazione dell'Io infantile non risenta dei meccanismi difensivi dell'Io adulto.


SECONDA INFANZIA



Nella seconda infanzia abbiamo nel figlio maggiore capacità di percepire ed elaborare la realtà dell'abbandono anche rispetto a ciò che i genitori diranno lui. La scissione nel figlio nel caso specifico, comunque, provoca una ferita che i genitori dovranno essere in grado di risanare o, comunque, di riparare. La sofferenza legata alla percezione e al vissuto di sgretolamento del legame affettivo di coppia può attivare nel figlio componenti di somatizzazione dell'ansia e/o istanze aggressive e/o passivo-aggressive che possono compromettere il funzionamento psichico.

Nella fase preadolescenziale uno degli aspetti fondamentali per il figlio è legato alle motivazioni che hanno spinto la coppia a separarsi e quindi alle ragioni di tale evento. Quando le motivazioni sono focalizzate su un bisogno specifico di un elemento della coppia, spesso legato al tradimento di uno dei genitori, il figlio diventerà alleato del genitore che vivrà come vittima. La relazione che si stabilirà sarà quindi: genitore vittima/figlio vittima versus genitore persecutore.

FASE PREADOLESCENZIALE



La dimensione vittime/persecutore apre la strada alle patologie relazionali che si organizzeranno nel rapporto genitore/figlio.

Se da un punto di vista clinico prendiamo in considerazione il posizionamento vittima/persecutore possiamo ipotizzare a esempio la PAS o, comunque, il funzionamento patologico all'interno di relazioni familiari.

Proprio dalla lettura di quanto affermato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 7041/213 che comprendiamo quanto sia inutile sotto il profilo giuridico fare riferimento a una sindrome che non solo non ha un fondamento scientifico in ambito medico ma che viene considerata in ambito giudiziario dalla Corte di Cassazione come "priva del necessario supporto scientifico" e, quindi, irrilevante, in quanto tale, ai fini della decisione. D'altro canto gli elementi costitutivi della "sindrome" ovvero il comportamento condizionante del genitore e l'allineamento del minore dovranno essere singolarmente valutati dai Consulenti Tecnici d'Ufficio e dal Tribunale come elementi indicativi di una probabile difficoltà o incapacità genitoriale.

Le modalità giuridiche, soprattutto la lungaggine dei tempi attualmente presenti in questo tipo di cause, aggravano ulteriormente il trauma che comunque è presente.

Al figlio non è riconosciuta una dignità di figlio, non è riconosciu-

to il ruolo di vittima al quale dovrebbe essere obbligatorio il risarcimento del danno da parte dei genitori in relazione alle motivazioni della separazione e in relazione alla loro incapacità di mediare il conflitto laddove tale mediazione possa essere proponibile.

La società non è attenta ai figli in quanto il figlio è considerato "il frutto", spesso un "sottoprodotto" della coppia poiché l'unica tutela che ha, durante il processo di separazione di coppia, è la "responsabilità" che gli stessi genitori dovrebbero avere solo per il fatto di averlo generato.

Chi svolge il ruolo di CTU e/o CTP in questo tipo di cause sa perfettamente che l'Avvocato che è chiamato a intervenire si trasforma in un paladino della propria parte rendendo marginale l'unica e sola vittima, il figlio, presente tra lo scontro tra padre/madre che possono essere in modo alternato sia vittima che persecutore l'uno dell'altro ma sicuramente sempre persecutori nei confronti del figlio. Il figlio è l'unico componente della coppia che gli avvocati, i CTP, i CTU dovrebbero tutelare ponendolo al centro del problema creato dalla coppia.

La crisi di coppia spesso viene declinata come crisi di famiglia, attribuendo al figlio un posizionamento attivo all'interno di un processo che lui non avrebbe mai voluto e del quale può solo subirne gli effetti.

C'è l'idea, da un punto di vista giudiziario, che se la coppia è in accordo per la separazione vada tutto bene per i figli, quindi, una separazione non conflittuale garantirebbe i figli da effetti collaterali dovuti alla separazione.

Così come il sistema familiare è qualcosa di diverso dalla semplice somma dei suoi componenti come

individui autonomi in relazione tra loro, anche per la coppia genitoriale è valido lo stesso paradigma. Per il figlio la coppia genitoriale non è uguale alla somma padre + madre, è qualcosa di diverso da due entità unite tra loro. La coppia genitoriale è considerata dal figlio un'unica entità che trascende la figura di padre e di madre.

Una società attenta a tutelare i propri figli sia all'interno del sistema familiare e poi all'interno del sistema sociale, dovrebbe comprendere che il percorso separativo costituisce un'esperienza psicologicamente inconcepibile per il figlio ma socialmente necessaria per l'adulto - genitore e quindi dovrebbe sperimentare proposte creative orientate a far sì che i figli, per lo meno in età prescolare abbiano l'opportunità di sperimentare la coppia unita con degli accordi condivisi di "responsabilità genitoriale" prima di diventare genitori. È palese durante le CTU di affidamento in caso di separazione, la strumentalizzazione dei figli nel gioco di alleanze di coppia conflittuale, figli chiamati ad assumere ruoli differenti e costretti a schierarsi ora con l'uno ora con l'altro genitore, a mediare il conflitto genitoriale o a rappresentare il braccio armato dell'inconscio di una parte contro l'altra.

Sperimentare la separazione per un figlio è sempre traumatico e, in quanto trauma di conseguenza entra a far parte di un processo clinico che può diventare psicopatologico, ma tutto questo è da valutare caso per caso e soprattutto nel momento in cui il figlio è impossibilitato ad affrontare la sofferenza di un cambiamento.

Conclusioni

L'individuo adulto adattato e adattabile, equilibrato nelle sue componenti essenziali di tipo persono-

logico, dovrebbe avere integrato nel suo percorso evolutivo la dimensione sociale con quella psichica. La mancata integrazione tra queste due dimensioni dell'Io conduce a patologie importanti di tipo scissionale. Considerando il percorso evolutivo di questo individuo di cui stiamo parlando non possiamo non considerare le fasi evolutive da lui attraversate all'interno di tempi, spazi, oggetti, relazioni dove a volte la rimozione, la negazione e il diniego appaiono l'ultima spiaggia per evitare di conoscere ciò che gli appartiene essendo figlio di una coppia che non è stata in grado di offrire organizzatori psichici di base per potergli offrire un punto d'appoggio stabile e sicuro nel suo percorso esistenziale.

Intervento presentato al Convegno "Minori e relazioni familiari fra trasformazioni sociali e mutati scenari giuridici: nuove domande cliniche e nuove sfide per i servizi", organizzato da AIPG Associazione Italiana di Psicologia Giuridica e l'Istituto Centrale di Formazione Dipartimento per la Giustizia Minorile in collaborazione con ASL RM/B e ASL RM/E, Roma 23 gennaio 2015.

L'Articolo è stato pubblicato anche sulla rivista

[Attualità In Psicologia](#)

BIBLIOGRAFIA

Bowlby J., "L'attaccamento alla madre", Bollati Boringhieri, Torino, 1972
 Damasio A.R., "Emozione e coscienza", Adelphi, Milano, 2000

Edelman G.M., Tononi G., "Un universo di coscienza. Come la materia diventa immaginazione", Einaudi, Torino, 2000

Gaddini E., Notes on the mind-body question. International Journal of Psychoanalysis n. 68, 1987
 Gallese V., "Intentional attunement: Embodied Simulation and its Role in Social Cognition". In Mancina M. (a cura di), Psicoanalisi e Neuroscienze. Springer, Milano, 2006

Mancina M., "Imitazione, rappresentazione, identificazione: loro ruolo nello sviluppo e nel transfert", Rivista Psicoanalitica n. 42, 1996

Spitz R., "Il primo anno di vita del bambino. Studio psicoanalitico sullo sviluppo delle relazioni oggettuali", Armando, Roma, 1989

Stern D.N., "Il mondo interpersonale del bambino", Bollati Boringhieri, Torino, 1987,
<http://www.brocardi.it/codice-civile>

CREDIBILITA' E RISTRUTTURAZIONE COGNITIVA NEI PENTITI E COLLABORATORI DI GIUSTIZIA

di

Maria Cristina Chiroli

*Psicologa, Psicoterapeuta
Esperta in Psicologia Giuridica*

Nell'ambito della mia attività di psicoterapeuta, mi trovo da oltre quattro anni ad investire risorse lavorative e di pensiero in un settore a me prima sconosciuto, rivelatosi estremamente interessante, il mondo carcerario dei pentiti, giuridicamente definiti collaboratori di giustizia.

La Casa Circondariale di Busto Arsizio è dotata di una sezione che accoglie persone ree confesse, che hanno fatto della collaborazione con

la giustizia, motivo di cambiamento radicale del proprio pensiero prima ancora che della propria vita. Arendt scrisse: "Il frutto della comprensione è il significato: noi lo produciamo nel processo stesso del vivere, in quanto cerchiamo di riconciliare noi stessi con quel che facciamo e quel che soffriamo" Lo Stato investe sui collaboratori, sotto molteplici forme, sia in termini operativi che sotto il profilo economico. Le norme legislative varate ad hoc per coloro che decidono di collaborare, spesso sono considerate solo esclusivamente premiali, ma ritengo fondamentale considerare che si corre il rischio di dimenticare che la legge chiede/impone ai soggetti di pagare le proprie colpe nei confronti della società, ma che la pena imposta, non possiede carattere risarcitorio nei confronti delle vittime. Mi preme sottolineare, al fine di evitare malintesi, che il mio primo pensiero non può che indirizzarsi nei confronti di tutti coloro che subiscono il male provocato da altrui comportamento, ma alla luce del tema in sviluppo, la materia che di seguito illustrerò avrà come focus da un lato l'ascolto di colui che decide di collaborare con la giustizia, con o senza pentimento relativo ai reati che ha commesso nei confronti della società, facendosi protagonista di azioni, comportamenti e pensieri che oggi riconosce come scelte dissonanti nel suo processo di "riconciliazione....con quel che facciamo e quel che soffriamo", dall'altro il necessario accomodamento del proprio pensiero relativamente ad un cambiamento radicale di vita che molto difficilmente si può completare senza un percorso psicoterapeutico che aiuti a ristrutturare, attraverso una sintesi, la frammentazione interna che inevitabilmente il soggetto vivrà come destabilizzante. Alla luce di questa breve premessa, pare opportuno fare una riflessione su quanto la nostra comunità abbia deciso di investire sulla persona che

collabora, non solo in termini di protezione offerta, ma di reale riabilitazione e reinserimento che possa restituire alla società persone in grado di ristrutturare la propria vita, perseguendo lo scopo del reinserimento nella società civile, dopo che abbiano ristrutturato il proprio pensiero e le proprie emozioni.

Il tema della credibilità/attendibilità diventa allora materia fondamentale nel processo di riformulazione sintonica dei propri vissuti, ancorché ponga la dovuta e necessaria collaborazione tra le figure istituzionali e i professionisti della psiche, al fine di investire al meglio su persone che, con autenticità, si pongano, rispetto al passato, in modo radicalmente diverso non solo nei confronti della legge, ma soprattutto nei confronti di loro stessi. Tutto ciò, non dimentichiamo, ha spesso, per costoro, un caro prezzo riconducibile all'effettiva solitudine, simile all'inizio della vita come alla morte. Il carcere allora diventa una grande placenta che protegge dal mondo esterno che, da luogo sicuro, ove la rete gerarchica deviante è garanzia di benefici e protezione, diventa pericolosa giungla colma di insidie e priva di possibilità di legami che non suscitino sempre vissuti persecutori. Il setting terapeutico, operato all'interno dell'ambiente carcerario, si fa così prezioso spazio "nella stanza di analisi", luogo protetto per antonomasia, nel quale svolgere prima un lavoro di riconciliazione con sé stessi, seguito successivamente da un vero e proprio lavoro di ristrutturazione cognitiva necessaria per la sopravvivenza a tale trauma, seppur voluto e cercato consapevolmente, molto spesso sottovalutato nell'aspetto psicologico. Scrive Antonio Zagari, killer e uomo d'onore, che agli inizi degli anni Novanta, insieme a Saverio Morabito seguì la strada del pentimento e che trasferito a Varese sotto programma di protezione, dopo qualche tempo scomparve nel nulla:

"Paura e inquietudine non mi fanno però rammaricare d'aver definitivamente reciso gli ultimi viscidissimi filamenti del cordone ombelicale che mi tenevano legato alla mamma-matrigna..." e ancora "Certamente tante folgorazioni sulla via di Damasco possono suscitare dubbi e perplessità, soprattutto per i non addetti ai lavori....ma i perché di certe scelte possono essere talmente vari e soggettivi da rendere ardua la comprensione. Non sempre verità interiori riescono a riflettersi all'esterno e non sempre dall'esterno si riesce ad individuare chi è falso o sincero".

CREDIBILITÀ E ATTENDIBILITÀ

Gli elementi salienti della psicologia della testimonianza riguardano sia l'accuratezza dei testi ossia degli aspetti percettivi, riproduttivi e cognitivi, che la loro credibilità, ossia gli aspetti motivazionali ed emozionali che hanno spinto i soggetti a collaborare. L'accuratezza e la credibilità sono considerati i parametri a partire dai quali il giudice inizia a valutare l'attendibilità della testimonianza resa. Il collaboratore di giustizia/pentito prende una decisione: chiede di essere ascoltato da un giudice, perché vuole raccontare episodi che riguardano la propria vita deviante ed eventualmente atti commessi da altre persone con le quali ha intrattenuto attività criminose o dei quali semplicemente ne è venuto a conoscenza. Il testimone di giustizia è colui che chiede di essere ascoltato relativamente a fatti criminali ai quali non ha partecipato, ma di cui ha solo a conoscenza. Questo è il caso, per esempio, di molte donne appartenenti alle organizzazioni criminali di stampo mafioso. Naturalmente, in questi casi, sono meno pregnanti i temi che di seguito andremo a trattare. Il tema della credibilità e attendibilità, ricopre quindi una grande importanza

per coloro che raccolgono la testimonianza e che avviano su di essa una complessa attività di svelamento delle reti criminali. Credibilità, ossia fiducia. Attendibilità, ossia possibilità, certezza, verità. Come è possibile dotarsi di strumenti oggettivi, scientifici, standardizzati che siano di supporto a colui che ascolta e raccoglie i racconti dei pentiti? I giudici si attengono a procedure che impongono un'attenta ricerca di prove, incrociando collaborazioni ed indagini provenienti da più parti, attraverso l'indispensabile ricerca di riscontri. Essi comunque, negli anni affinano strategie che l'esperienza rende attendibili secondo parametri spesso agli stessi sconosciuti. Autorevoli studi, atti a spiegare quanto la nostra memoria e la nostra capacità di ricostruire gli eventi del passato, ci possono fornire spiegazioni scientifiche di ciò che occorre alla nostra mente quando si appresta alla ricostruzione di eventi esperienziali, alla luce della soggettività dei vissuti e delle induzioni dell'ascoltatore. L'ascolto del giudice ha un obiettivo che prioritariamente include la persona nella sua storia criminosa. L'ascolto dello psicoterapeuta, viceversa, include la storia criminosa nella persona. Entrambe le situazioni sono necessarie per la ricostruzione della credibilità della storia del collaboratore. L'ascolto della ricostruzione dei fatti è quindi necessariamente legato ai processi di memoria del soggetto che, recuperando parti della propria esperienza, riattualizza e storicizza eventi vissuti in una fase emotivamente molto differente da quella attuale. Per meglio comprendere tutto questo, posto che testimonianza e memoria condividono fenomeni simili, di seguito esporrò, alcune teorie sul funzionamento della memoria, considerando il fatto che la memoria è il mezzo mediante il quale preleviamo informazioni dalla nostra esperienza passata per utilizzarle nel presente.

L'interruzione di identità

Il collaboratore di giustizia compie un'azione di forte rottura nei confronti di sé stesso e della pro-pria identità, vissuta come tale fino al momento in cui elabora l'idea, e la rende attuativa, della collaborazione. Pur non entrando nel merito di tale argomentazione, relativamente alla quale si trovano contributi eccellenti in letteratura, è possibile affermare che la prima ristrutturazione cognitiva venga, di fatto, agita dall'individuo, attraverso l'iter istituzionale della collaborazione. L'interruzione di identità causa un vissuto colmo di angoscia, pseudo depressivo, traumatico, luttuoso, istanze queste che difficilmente riescono ad essere riconosciute in una operazione di metallizzazione che permetta la ristrutturazione cognitiva che le stesse richiederebbero. Prima di questa operazione infatti, si rende necessaria la capacità di riconoscere le emozioni legate al vissuto del qui ed ora, in una operazione di ricongiungimento dell'identità pre collaborazione con quella post collaborazione. Ma, come sarebbe possibile tutto ciò senza conoscere la sponda verso la quale la nuova esperienza sta traghettando l'individuo? In tutto ciò, il lavoro psicoterapeutico si occupa della ricostruzione di parti di sé percepite come mancanti.

Identità e cambiamento

Il primo garante del processo di cambiamento è lo Stato, nelle persone istituzionalmente preposte ad accogliere la deposizione di collaborazione (vedi in allegato intervista ai Pubblici Ministeri della Procura). Attraverso la funzione di tutela, di garanzia, il destinatario della narrazione del collaboratore, rende possibile la realizzazione di processi psichici e cognitivi individuali, assicurando la continuità della sto-

ria dell'individuo anche all'interno di una frattura identitaria.

Secondo Kaos (studioso e psicanalista intervenuto al convegno della SPI su Identità e Cambiamento nel 2008), "la funzione del magistrato che raccoglie la confessione del pentito può essere per certi versi avvicinata a quella del garante in quanto si configura in una sorta di ponte che favorisce e rende possibile la realizzazione di processi psichici individuali, assicurando la continuità della realtà psichica comune e condivisa fra i soggetti" Alla luce di quanto esposto, è possibile assimilare, non per semplificare la realtà, ma per trovare elementi di continuità psichica, il processo di cessione di una parte di sé alla giustizia, con la stessa modalità con la quale vi è stata, prima della collaborazione, delega di parti di sé alle organizzazioni criminose ed antitetiche allo Stato di diritto. Da un punto di vista antropologico è possibile ricollegarsi alla tematica, trattata da Augè, dei "non luoghi". Ci troviamo infatti, dinnanzi ad un problema di assenza di luogo mentale riconosciuto e riconoscibile, che attraversa un lasso di tempo soggettivo, necessario all'elaborazione psichica del cambiamento. Se ciò non è permesso dalle istanze in dotazione all'individuo, che permettano un processo di resilienza delle ferite, causate dalla frustrazione della percezione del non luogo interiore, dell'assenza di appartenenza, la possibilità di raggiungere una pacificazione con sé stessi, all'interno di una decisione di cambiamento di pensiero, di comportamento e di appartenenza sociale si riduce drasticamente, lasciando sul campo, con ragionevole probabilità, individui annientati dal proprio coraggio e dalle proprie istanze luttuose non elaborate. Non fornire i mezzi terapeutici al collaboratore di giustizia, per il superamento di tali vissuti luttuosi, rispetto ad un passato che ha avuto ricadute sociali oltre che in-

dividuali, significa affrontare l'idea di una prognosi sfavorevole, non solo relativamente al progetto di ricostruzione di un luogo psichico individuale, a sostegno di un proficuo processo di reinserimento sociale, ma può significare anche l'assenza di un luogo psichico collettivo ove collocare gli individui che fanno questa scelta. Il destino di una mente che non trovi una propria collocazione storiografica, si lega alla perdita permanente di simboli reali ed intrapsichici, atti alla costruzione di un percorso ristrutturante di sé come individuo e come parte della società.

Aspetti psicodiagnostici

Il metodo psicodiagnostico strutturato, non può prescindere dalla valutazione dei disturbi psichici riferibili ad una evidenza risultante dall'applicazione di test, che supportano l'esistenza di una fenomenologia, pressoché codificabile anche attraverso la conoscenza di comportamenti risultanti da una determinata operatività cognitiva ed emotiva. Strumenti di diagnosi quali MMPI2, SCID I e II, test di Rorschach sono utili all'inquadramento che orienta lo psicologo nella relazione terapeutica, sulla base delle conoscenze della psicodinamica dell'individuo e degli aspetti ambientali e di setting, entro i quali si propone tale valutazione. A questo proposito appare quanto mai opportuno dare particolare rilievo ad un test, ancora poco utilizzato in Italia, ma che è da ritenersi strumento valido di diagnosi, soprattutto in ambiente restrittivo della libertà. Mi riferisco al test PCL-R di Hare (Psychopathy Checklist-Revised). Lo strumento è composto da una file review, ossia, revisione delle informazioni collaterali e dall'intervista. Lo scopo della file review è quello di

- aiutare a valutare la credibilità delle informazioni ottenute durante l'intervista;

- aiutare a determinare se lo stile di interazione esibito dal soggetto durante l'intervista sia rappresentativo del suo comportamento abituale;
- fornire i dati principali per attribuire un punteggio ad alcuni item.

In ambiente carcerario, questa fase, relativa alla raccolta di informazioni collaterali sulla storia documentata del soggetto, è relativamente agevolata dalla disponibilità del fascicolo del detenuto stesso. Gli scopi dell'intervista sono

- ottenere informazioni affidabili sulla storia del soggetto, che poi contribuiranno all'attribuzione del punteggio di alcuni item;
- fornire esempi rappresentativi dello stile di interazione interpersonale del soggetto;
- permettere a chi valuta di comparare la coerenza delle affermazioni e delle risposte, sia relativamente all'intervista che tra l'intervista e le informazioni contenute nella documentazione personale e nelle informazioni collaterali;
- fornire a chi valuta un'opportunità ad acquisire informazioni aggiuntive e mettere alla prova il soggetto circa eventuali incoerenze rispetto alle sue informazioni.

Attraverso l'utilizzo di questo strumento è possibile ricostruire una storia dettagliata del soggetto, poiché le aree di indagine ricoprono molti aspetti della vita, che collegati tra di loro, restituiscono un quadro di riferimento molto utile e spendibile nella relazione terapeutica. Al di fuori di essa, è probabile che lo strumento venga molto depotenziato rispetto alle reali possibilità di applicazione.

Il termine diagnosi rimanda all'etimologia di "riconoscere attraverso". Attraverso chi e che cosa? Una psicodiagnosi operata solo attraverso strumenti psicometrici e proiettivi, seppur necessaria, a fondamento di una fenomenologia basata sulla prova oltre che

sull'evidenza, non lascia spazio a quel territorio clinico entro il quale il continuo rapporto tra teoria e pratica è costantemente nutrito nel confronto tra terapeuta e paziente. È in questo processo che tende a valorizzare il chi sul che cosa, che si rende possibile l'incontro tra sapere e sofferenza psichica, formando un'esperienza concreta che esige un linguaggio comune tra terapeuta e paziente. Dice Nancy McWilliams (1994): "Spesso è più importante cogliere il livello evolutivo globale del paziente che identificare la descrizione tipologica che più gli si adatta. Specialmente ai livelli più elevati, è raro che una persona esemplifichi un tipo puro di personalità, dato che la flessibilità delle difese è un aspetto della salute psicologica e della forza dell'Io." Nella clinica è difficile generalizzare i disturbi dei singoli individui, poiché, come sostiene McWilliams, è difficile trovare un tipo puro di disturbo. La diagnosi descrittiva non ci aiuta ad inquadrare il funzionamento dell'individuo, abbiamo la necessità di tenere in debito conto anche una descrizione delle emozioni vissute all'interno della relazione terapeutica, unitamente alla lettura dei meccanismi difensivi dell'Io. Questi, in qualità di istanze difensive da una pervasiva angoscia, generata e con sé portata nell'arco della vita, ci rivelano il funzionamento dell'individuo e non ci obbligano a racchiuderlo in una etichettatura patologica, molto più rassicurante per noi che utile per lui. La qualità dell'assetto difensivo, ossia la combinazione di difese primarie e secondarie è un buon indicatore del livello evolutivo raggiunto dal soggetto. Le difese primarie, il ritiro primitivo, il diniego, il controllo onnipotente, l'idealizzazione e la svalutazione primitiva, la proiezione, l'introiezione e l'identificazione proiettiva, la scissione dell'Io, la dissociazione, originano nella fase pre-simbolica dell'oggetto, ossia

prima che l'oggetto sia in grado di essere rievocato dal linguaggio ed, in quanto tali, produrranno una sofferenza di tipo narcisistico, ove la differenziazione tra sé e la realtà è poco definita. Le difese secondarie, la rimozione, la regressione, l'isolamento, l'intellettualizzazione, la razionalizzazione, la moralizzazione, la compartimentalizzazione, l'annullamento, il volgersi contro di sé, la formazione reattiva, il capovolgimento, l'identificazione, l'eroticizzazione, la sublimazione, originano dalla fase evolutiva già legata alla conflittualità oggettuale, ove la separazione oggettuale è avvenuta. Per concludere, la diagnosi è un processo in divenire che origina da elementi descrittivi e procede nel pensiero clinico fino alla formulazione di una diagnosi funzionale. Il percorso diagnostico rappresenta a tutti gli effetti l'incipit del piano terapeutico individualizzato, che viene nel tempo rivisto e ricostruito dalla coppia terapeuta-paziente, suscettibile, in corso d'opera, di nuove rimodulazioni ed elaborazioni. La psicoterapia tra luoghi esterni e luoghi interni.

La riformulazione di una identità che, nel momento della collaborazione si pone quale necessità dirompente, non è materia facile da trattare all'interno delle istituzioni carcerarie, più per problematiche legate all'endemica carenza di risorse economiche e di personale, che per ostacoli di natura umana, sociale e culturale.

Infatti, l'ingaggio terapeutico dell'individuo con sofferenza psichica in situazione di restrizione di libertà, diventa maggiormente possibile, poiché le istanze intrapsichiche sono in forte movimento e reclamano con la violenza della sofferenza, piuttosto che con la paura o la vergogna, un incontrollabile bisogno di ascolto e di comprensione. Tutto ciò, agli occhi e all'anima del soggetto sofferente, non si mostra con la chiarezza descrittiva che

competete al terapeuta, ma si manifesta in termini di sollecitazione emotiva difficilmente controllabile. Le manifestazioni di tale discontrollo assumono molteplici aspetti, che vanno dalla litigiosità con i compagni di cella, di istituto, con gli agenti penitenziari, alle pratiche autolesive o alle condotte suicidarie. Il luogo esterno contenitore della quotidianità, del tempo e dello spazio che custodisce queste vite, non è in grado di contenere la sofferenza interiore, che attraverso l'impulso si proietta all'esterno con l'illusione di placare il dolore percepito. La terapia farmacologica è vissuta in modo ambivalente: da un lato placale le risposte pulsionali aggressive auto o etero dirette, dall'altro annienta ancor di più la speranza di ritrovare una propria nuova identità, precipitando le emozioni in una forma di obnubilamento ripudiato persino dalla rinnegata identità del passato. Il setting terapeutico intracarcerario, si mostra solo a fronte di una tale urgenza, quale luogo potenzialmente utile all'intervento di cura. Il luogo dove il soggetto sofferente ripone la propria incapacità di gestire la solitudine, con manifestazioni disturbanti o istanze depressive, diventa il luogo della possibilità di essere accolto ed ascoltato nella propria inquietudine, che trova nel setting terapeutico il naturale spazio individuale, dove potersi fermare ad ascoltare ciò che sta succedendo all'interno di sé. La psicoterapia deve essere l'occasione per la cura del dolore, attraverso le fasi dell'ascolto, della diagnosi (così come descritta nel precedente capitolo), della relazione con il terapeuta, alla scoperta delle proprie risorse, in un cambiamento che ha tutte le caratteristiche dell'evento luttuoso.

All'interno di una lettura analitica della terapia, si rende necessario introdurre elementi che portino l'individuo a mentalizzare il proprio disagio, tenendo conto del livello

più o meno profondo di destrutturazione. Tale richiamo è da considerarsi riferito agli elementi di transfert e di controtransfert, che ci restituiscono prontamente i meccanismi di difesa maggiormente utilizzati nella relazione, utili a riformulare l'intervento terapeutico in modo personalizzato.

Nell'approccio analitico non è possibile organizzare la terapia con modalità ortodosse, stante la difficoltà organizzativa e la motivazione legata all'urgenza più che ad un'idea maturata volontariamente, scevra da vincolo alcuno. In riferimento a questo tipo di approccio, pur mantenendo la lettura della fenomenologia della relazione terapeutica più intima, legata ai maestri della psicoanalisi Freud e Klein, ci conforta l'apporto di tutta la psicologia relazionale, in particolare di Arenberg e Mitchell, che abbracciano modelli sistemici e relazionali che pongono la relazione quale focus dell'individuo e del suo sviluppo. Il luogo interno del soggetto si popola, allora, di istanze relazionali che si muovono continuamente tra dentro e fuori da sé, in modo da porre l'enfasi del processo sulla relazione con il terapeuta, che diventa specchio del proprio funzionamento. All'interno di questa lettura della terapia, la coppia terapeutica si rimodula in una dinamicità interna ed esterna, per restituire la fotografia che, avrà come obiettivo ultimo, quello di traghettare la sofferenza del soggetto "frammentato", ad una ricostruzione attraverso il processo di insight. La prognosi di un intervento psicoterapeutico con questi soggetti ed in questo tipo di setting non si discosta da aspettative prognostiche relative a setting diversi. E' necessario considerare il tipo di di-sturbo più o meno grave, in termini di arresto di sviluppo evolutivo più o meno precoce, anche se, autorevoli studi di ricercatori (Wampold, 2001; Norcross 2002; Blatt e Hilsenroth 2003; Zuroff e Blatt

2006) che si sono occupati degli esiti della psicoterapia, hanno dimostrato che i fattori personali (nel terapeuta e nel paziente) e la qualità della relazione terapeutica hanno una maggior predittività sull'esito della psicoterapia, che non il confronto tra le sindromi del DSM e il tipo di intervento.

DIALOGO CON N. COLLABORATORE DI GIUSTIZIA E PENTITO

Note biografiche

N. è un uomo di 38 anni dei quali 12 trascorsi in carcere. Uscito da otto mesi. Dal 2007 collaboratore di giustizia e pentito, coinvolto nello spaccio internazionale di droga e legato ad una potente famiglia camorrista. Con la sua collaborazione personaggi chiave di questa famiglia sono stati arrestati e condannati all'ergastolo. Da otto mesi è uscito dal carcere in affidamento. Ha rinunciato al programma di protezione. Durante la carcerazione ha deciso di intraprendere un percorso psicoterapeutico durato quasi tre anni. Sempre durante la carcerazione si è diplomato all'Istituto Tecnico di Agraria.

Come è nata l'idea della collaborazione e quindi del cambiamento?

Intanto è importante dire chi ero prima della collaborazione. Ero un uomo di potere, o così mi sentivo. Vendevo grossi quantitativi di cocaina, ero bravo in questo, perché l'idea di essere potente e di avere molto denaro mi faceva stare bene, era tutta la mia vita. Oggi riconosco quel piacere come il mio vero problema. Ho un fratello che è stato cocainomane per vent'anni. Non dovevo seguire il suo esempio. Lui era la rovina della famiglia perché era un drogato, io la salvezza perché portavo a casa molti soldi. Io avevo lo stesso problema senza usare la sostanza. Non mi serviva per stare bene, mi serviva il potere che mi

procurava di fronte agli altri, a quelli che mi facevano sentire tale, perché ero capace di muovermi bene in quell'ambiente e non avevo paura. Il vizio del potere mi ha ucciso. Nel 2007 quando mi hanno arrestato nuovamente, guardai negli occhi mio fratello e gli dissi che avevo deciso di collaborare. Lui mi disse di farlo, sarebbe stato al mio fianco. Con il suo consenso presi questa decisione forte. Mio fratello sapeva tutto quello che avevo fatto fino a quel momento. Poteva essere bersaglio di una vendetta. Se non se la fosse sentita io non avrei collaborato. Avrei pianto, mi sarei disperato, ma non l'avrei fatto. Ero stanco di questa vita, mi avrebbe fatto finire i miei giorni in carcere.

Quali pensieri si attivano per poter proseguire sulla strada di tale cambiamento?

Principalmente sto rivedendo il mio rapporto con il denaro e con il lavoro. Avere dieci euro in tasca non mi preoccupa. La ricerca di una attività lavorativa che mi dia anche il minimo per vivere, ma soprattutto una vita normale: lavoro, casa e l'affetto, l'amore di una compagna. Ho molto bisogno di condividere

Com'è oggi la sua vita da pentito senza protezione?

Molto difficile e di grande solitudine. Desidero fare nuove amicizie. Ho anche qualche vecchio amico regolare che ho ritrovato. Ho un profilo su facebook che ovviamente non riconduce alla mia vera identità. Ho solo 30 contatti, molti sono miei parenti della Sardegna. Ho conosciuto una cassiera del supermercato, ma lei mi ha riconosciuto e mi ha chiesto se sono stato in carcere. Devo andare via da questi luoghi, troppo pericoloso, anche se per ora i carabinieri mi informano di eventuali scarcerazione o movimenti di persone che potrebbero venirmi a cercare. Sono cambiato. Prima non avevo paura di nulla ora mi guardo sempre alle spalle. Sono comunque abbastanza in pace con me stesso.

Penso che mi trasferirò in Sardegna molto presto.

Chi è oggi N.?

Sono un uomo che vive in grande solitudine, ho pochissimi soldi in tasca e non mi posso permettere di comprare nulla. Questo però mi fa capire che non desidero più tornare a fare reati per avere una vita meno difficile in termini economici. L'avrei già fatto, avrei saputo bene come farlo. Sono diverso e malgrado le difficoltà non mi scoraggio, vado avanti. La vera delusione è stata mia madre. Lei non ha capito la mia scelta. Ha ricominciato a farmi le richieste di un tempo, ovviamente economiche. Ho dovuto dirle chiaramente che N. non può più mantenere nessuno e non risolverà più problemi a nessuno, neanche alla sua famiglia. Non andrò mai più a fare rapine né per me, né per voi poi le ho chiesto se avesse mai pensato il perché su cinque figli non ne abbia neanche uno a posto. Dicono che quando parlo faccio male. Mi sono rotto le palle di tenermele... mi avete gestito la vita per troppi anni...ora devo pensare a me.....mi portavano anche i problemi in carcere e pretendevano che io li risolvessi. La casa è mia ed è intestata a mio fratello che a sua volta l'ha ipotecata per fare un prestito. Non ne voglio più sapere. Si tengano la casa. Io ricomincio da zero. Mi devo allontanare da mia madre, lei non vuole perdermi, ma mi ha già perso. Ha perso il figlio che risolveva tutti i problemi, anche con i soldi sporchi.

Cosa sta cercando oggi?

Una compagna, degli amici, pochi e fidati, ai quali poter raccontare anche la mia storia, per condividere, per sentirmi dire che ho fatto la scelta giusta e non che sono un infame. Se mi chiami infame non posso frequentarti. Se rimango solo sento la rabbia e il vuoto e questo rischia di farmi pensare che la colpa di tutto ciò sia della giustizia o colpa mia. Ho ritrovato alcuni amici

d'infanzia che hanno approvato la mia scelta e che mi manifestano solidarietà. Mi conoscono come una persona onesta. Lo sono sempre stata, anche da trafficante. Qualcuno di loro mi aveva anche invitato a togliermi dai brutti giri, ma non sapevano che non potevo, mi avrebbero eliminato. Quando ho deciso di collaborare sono stato molto male. Mi sono reso conto di quanto fossi inutile. Ho tentato il suicidio subito dopo l'inizio della collaborazione. Parlai con il Dott. G. che mi disse che non sarei uscito dal carcere anche con la collaborazione. Allora ho ribattuto che non avrei fatto trent'anni in carcere e che il sole per me non sarebbe sorto un'altra volta. Mi invitò a sedermi. Ero stato considerato a rischio suicidario all'ingresso in carcere. Ricordo che, mentre facevo l'ECG il medico mi invitava a non piangere, ma io lucidamente gli dicevo che erano gli occhi che piangevano da soli. In quel momento ho pensato che non avrei mai più rivisto mia figlia, che avrei perso tutto e tutti e che sarei rimasto solo. Avevo distrutto tutto. La mia mente ripeteva, senza soluzione di continuità, perché l'ho fatto, perché l'ho fatto,..... Era il 2007 e non vedevo più alcuna via d'uscita. La mia vita era finita.

Cosa ricordi del momento della collaborazione?

Brutto molto brutto. Freddo distaccato. Dopo, quando ho cambiato P.M. il Dott. S., è cambiato tutto. In realtà io volevo collaborare con il Dott. C. Lui mi aveva rincorso per anni e a quel punto, deciso a restituire qualcosa alla giustizia, volevo fosse lui il depositario della mia narrazione. Con il Dott. G. non c'era intesa. Poi un giorno si presenta il Dott. S., forse aveva capito che G. non riusciva a gestirmi.

Perché il Dott. S. è riuscito ad ottenere da te una proficua collaborazione, al contrario di G.?

Innanzitutto S. aveva una personalità molto più forte. In alcuni mo-

menti sentivo che il rapporto diventava amichevole, accogliente. Poi ha solo qualche anno più di me. Si discuteva animatamente e si litigava. Persino il carabiniere mi diceva sempre se avessi finito di litigare con S.! Tutti i mesi gli scrivevo. Gli raccontavo di me e lo ringraziavo. Avrei voluto andare a salutarlo, ma non so se posso entrare in Procura, magari non mi fanno neanche entrare! Mi piacerebbe bere un caffè con lui e ringraziarlo ancora.

La sua collaborazione sta continuando?

Quattro mesi fa, sono stato chiamato per una indagine di due omicidi, dei quali sono a conoscenza e nel 2007 avevo raccontato. In quel momento la Procura non aveva ritenuto che la mia versione avesse fondamento, mentre a distanza di anni, le indagini hanno confermato il mio racconto. Stanno ancora indagando su questo fatto e penso che verrò chiamato nuovamente. Andrò e continuerò a dire tutto ciò che conosco sui fatti. Ho fatto una scelta e penso di doverla portare avanti. Ho ottenuto dei benefici, sono libero. Sarei uscito dal carcere a 58 anni, se non avessi collaborato. Lo Stato ha tenuto fede al contratto stipulato con me quindi mi fido.

Oggi ha la libertà. Quanto tempo ha impiegato per riadattarsi alla vita da libero?

Sono uscito dal carcere da otto mesi, ma non mi sono ancora abituato al fuori. Non riesco ad entrare nei negozi. Vado al supermercato perché mi servo da solo, mentre nei negozi con le commesse non ce la faccio. Il mio grande progresso è stato quello di riuscire a chiedere un caffè. Riesco a bere un caffè al bar qualche volta! Sto imparando a gestire i soldi, anche una monetina ha un valore. Mi sono scoperto molto silenzioso e ritirato. Forse non mi sento adeguato. Devo ritrovare un po' di fiducia in me stesso. In carcere ho fatto un bel lavoro su di me. Quando penso che sono in affida-

mento per 13 anni, mi dico che la giustizia ha più fiducia in me di quanta ne abbia io stesso. Ho ancora bisogno di essere accompagnato, soprattutto in questa fase. Ho chiesto al mio servizio sociale un sostegno psicologico, mi sarà utile, ne sono certo.

In che termini oggi è una persona diversa? Quali sono i pensieri, le emozioni che la fanno sentire tale?

N. è ancora N. Di diverso c'è la consapevolezza degli errori commessi. Questo è fondamentale. Se non si attraversa questa fase non è possibile ripartire. Ogni giorno piango gli errori della mia vita: "Dove cavolo eri? Che cosa hai fatto per vent'anni?" Devo riprendermi il N. dei 18 anni, quando lavoravo al bar, davo parte dello stipendio in casa e riuscivo anche ad accantonare qualcosa. Sto elaborando qualche idea sul mio futuro. Non ho ancora un progetto, delle idee. Penso anche di dover andar via da questi luoghi, soprattutto se ricomincerò a collaborare. La priorità adesso è il lavoro. Con un lavoro posso pensare di riorganizzarmi una vita, senza non sarà possibile. Sono comunque ottimista, un lavoro, un qualsiasi lavoro lo troverò!

Grazie. Le auguro di trovare la strada per questa nuova vita. Sarei lieta di avere sue notizie in futuro. Credo che la pacificazione tra la sua vita presente e l' N. del passato, le permetterà di ricomporre un'identità che faticosamente è alla ricerca di una unitarietà. Quando riuscirà a vedersi e ad accettarsi meno frammentato, diventerà un uomo più forte.

CONCLUSIONI

L'obiettivo che mi sono posta con questo lavoro ha voluto essere quello di ripercorrere la strada, che in parte compie il collaboratore di giustizia, nel processo di ricostruzione di sé, un vero percorso di modifica della propria esistenza sotto tutti i

punti di vista, che ha inizio nel momento nel quale il soggetto si trova di fronte, facendola sua, la decisione di collaborare. Questo processo vede la presenza di una pluralità di attori, ciascuno dei quali per la parte di propria competenza, contribuisce a questo percorso, sostenendolo con le proprie attività, le proprie specificità operative e anche le proprie passioni civili, nei luoghi e nei tempi deputati. Lo Stato attraverso il varo della legislazione cosiddetta premiale, ha posto le premesse per la nascita del fenomeno collaborativo, quale evento determinante per favorire l'emersione di molte verità sugli anni del terrorismo e questa attività di collaborazione, posta al servizio degli inquirenti e della Magistratura ha permesso di sovvertire molti degli assetti della criminalità organizzata. Fondamentale inoltre, è stato il contributo dei collaboratori per comprendere la struttura e la valenza operativa delle organizzazioni criminali, a partire da Cosa Nostra, permettendo allo Stato, nelle sue varie articolazioni, di porre in atto una serie di azioni di contrasto che hanno dato importanti risultati, sia sotto il profilo meramente giudiziario, che attraverso il risveglio delle coscienze delle popolazioni che vivono nei territori ove operano dette organizzazioni. Il fenomeno ha avuto dimensioni quantitative notevoli nel corso degli anni '80 e sino alla fine del decennio successivo. La diminuzione delle collaborazioni avutasì dopo il predetto periodo storico va attribuita a molteplici fattori, non ultimo la difficoltà che le istituzioni incontrano nella gestione dei soggetti per la cronica carenza di risorse umane e finanziarie da dedicarvi. La presenza dei collaboratori di giustizia all'interno di un sistema Stato può essere garanzia di affidabilità, della capacità di accogliere e non di rifiutare anche coloro che si trovino nella condizione di avere un debito non solo con lo Sta-

to inteso come istituzione ma con l'intera società intesa come comunità di soggetti. Nell'immaginario collettivo, il collaboratore, può contribuire nella formazione di un'idea di Stato quale grande padre forte, ma accogliente, con cui poter dialogare all'interno delle regole da questi fissate e dove trovare uno spazio nel quale l'espiazione delle colpe diventi anche occasione di inversione di rotta e di autentico riscatto. L'attendibilità del collaboratore è rintracciabile oggettivamente solo nella verifica della sua narrazione con eventi conosciuti a posteriori o in precedenza e con le indagini che presuppongono un meticoloso lavoro di ricerca da parte della Polizia Giudiziaria, teso in particolare all'indispensabile attività di ricerca dei riscontri alla narrazione. C'è però un altro tipo di credibilità del collaboratore che si manifesta all'interno della relazione con il P.M. e con l'avvocato che lo assiste. Ho voluto incontrare e dialogare con questi due attori che partecipano in modo significativo all'evento della collaborazione, per capire quanto sia importante, dal loro punto di vista, creare una relazione che possa porre le premesse atte a favorire un buon ingaggio. Sono rimasta favorevolmente colpita dall'importanza che entrambi riservano all'aspetto relazionale e, pur con la comprensibile limitazione di un utilizzo di semplici strategie di verifica comunicativa, nel loro andare a rintracciare riscontri di attendibilità o al contrario di menzogna, essi favoriscono l'aspetto relazionale fiduciosi nel fatto che ciò possa essere di aiuto al collaboratore nel fidarsi e a loro stessi nel difficile compito di valutare ogni aspetto della persona che hanno di fronte per meglio comprenderla. I dialoghi contenuti in questo elaborato sono tratti dagli incontri che senza alcuna difficoltà hanno accettato di accordarmi e valuto come molto costruttiva questa esperienza in particolare

sotto il profilo conoscitivo di aspetti non altrimenti visibili ma non posso non considerare l'aspetto umano di questi incontri che mi hanno permesso di apprezzare grandi professionisti nel loro campo di azione, in possesso di una grande umiltà d'animo. Il dialogo con N. mi è parso maggiormente comprensibile dopo aver affrontato le diverse tappe di questo lavoro. Affermo ciò, non tanto sul piano delle conoscenze didattiche utili allo svolgimento della mia professione, quanto sulla diretta conoscenza del contesto entro quale si dipana il faticoso processo della collaborazione. Alla luce del fatto che il contesto di appartenenza direziona le nostre scelte e la nostra memoria, il collaboratore si trova nella necessità di dover creare un legame con i luoghi della collaborazione, per poter iniziare un percorso di cambiamento di vita. La struttura psichica non è modificabile, ma le sovrastrutture che risiedono nelle istanze che rispondono alla sollecitazione della relazione, vengono stimulate dalle situazioni di cambiamento, di paura, di dolore e sono in continuo accomodamento.

Il nostro essere psichico è in continuo movimento, alla ricerca di luoghi esterni che possano accogliere i nostri luoghi interni. Nel rispecchiamento con l'altro troviamo spesso il significato delle nostre azioni e delle nostre emozioni. Ritengo che questo pensiero possa essere utile per la comprensione dei meccanismi di ristrutturazione che il collaboratore necessariamente deve affrontare con l'aiuto del terapeuta, per significare il proprio smarrimento ed il proprio sentimento luttuoso per la perdita dell'identità. Vorrei qui sottolineare, la differenza tra collaboratore di giustizia e pentito. Non vuole questo essere un mero vezzo stilistico, ma il distinguo diventa essenziale nel momento in cui assume grande importanza diagnostica, soprattutto nella valutazione del rischio suicida-

dario. In entrambi i casi, il soggetto affronta con grande fatica psichica questa scelta, ma i rilievi emotivi che si riscontrano nel soggetto che si pente sono, molto spesso, così dirimpenti da sembrare insopportabili. In particolar modo il vissuto della vergogna appare come sentimento punitivo per le azioni criminose svolte nel passato, che si rendono maggiormente consapevoli nell'atto della narrazione. I collaboratori di giustizia non sempre sono anche pentiti. Questo, sotto il profilo legislativo non incide sul percorso della collaborazione, ma nella sfera intrapsichica dell'individuo, può causare, soprattutto nella fase iniziale, un sentimento di autodenigrazione molto distruttivo. Alla luce di questa esperienza in psicologia forense e vista la mia attività professionale di relazione con i collaboratori di giustizia non posso non considerare quanto sia vero il paradigma secondo il quale il grado di civiltà di una Nazione si misura anche dalla possibilità che essa concede a chi ha commesso reati di poter comprendere i propri errori e pagarli, potendo fare rientro nella libera comunità degli uomini. Per concludere, ritengo di poter completare lo svolgimento di questo mio lavoro richiamando i nostri avi illuministi secondo i quali l'uomo deve lavorare con serietà alla propria evoluzione personale, in modo che sia possibile giorno per giorno la ricerca di nuove risposte circa le questioni del vivere, da perseguire secondo la condivisione dei valori, la contaminazione tra i diversi ideali, la sperimentazione di nuove visioni di vita comune.

BIBLIOGRAFIA

Abazia L. et altri. (2000). La perizia psicologica. Norma, prassi e deontologia. Liguori.
Arendt H. (1994). Understanding and politics (The difficulties of understanding). In: Essays in understanding 1930-1954: Formation, ex-

ile and totalitarianism, p. 307-327. New York Schocken.

Bortoli R., Bova F. a cura di (2010). Personalità paranoide e psicopatica. Borla Edizioni

Chirico F. (2013). Io parlo. Donne ribelli in terra di 'Ndrangheta. Lit Edizioni Castelvechhi

Feroldi D. Dal Pra E. (2011). Dizionario analogico della lingua italiana. Zanichelli.

Ferro A. (1996). Nella stanza d'analisi. Cortina Raffaello Editore

Gulotta G. (2011). Compendio di psicologia giuridico-forense, criminale e investigativa. Giuffrè Editore

Gulotta G. (2008). La vita quotidiana come laboratorio di psicologia sociale. Giuffrè Editore

Hare R. D. (1991). Hare Psychopathy Checklist- Revised. Multy-Health Systems.

Maccione M. (2011). L'inferno tra le mani. La mia storia nelle Bestie di Satana. Piemme Incontri

Mazzoni G. (2003). Si può credere a un testimone? La testimonianza e le trappole della memoria. Il Mulino Contemporanea

Mazzoni L. (2003). Si può credere a un testimone? La testimonianza e le trappole della memoria. Il Mulino. Ministero della Giustizia. Dati sui detenuti – aggiornamento al 31 agosto 2013. Ministero della Giustizia. Misure alternative alla detenzione – aggiornamento al 31 agosto 2013. Ministero della Giustizia. Misure di sicurezza e sanzioni sostitutive e altre misure – aggiornamento al 31 agosto 2013.

Rizzato M., Donelli D. (2011). Io sono il tuo specchio. Neuronmi specchio ed empatia. Amrita Edizioni.

Stemberg R. J. (2000). Psicologia cognitiva. Piccin Nuova Libreria.

Vannucci M. (2008). Quando la memoria ci inganna. Carocci Editore.

Viminale, Dati relativi ai programmi di protezione – relazione al Parlamento del febbraio 2012.

Watzlawick et altri. (1971). Pragmatica della comunicazione umana. Astrolabio.

Zagari A. (2008). Ammazzare stanca. Aliberti Editore

**NOTIZIE
DALL'ASSOCIAZIONE**

**AIPG
ASSOCIAZIONE ITALIANA
DI PSICOLOGIA GIURIDICA**

**XVII CONGRESSO
NAZIONALE**

di

**PSICOLOGIA GIURIDICA
In collaborazione con la
Polizia di Stato**

**I PECCATI DEL DIO MINORE
LA TRAMA COMPLESSA DELLA
VIOLENZA MINORILE**

Roma 6 - 7 novembre 2015

Polo Tuscolano della Polizia di Stato
Via Tuscolana 1948

L'AIPG Associazione Italiana di Psicologia Giuridica organizza, in collaborazione con la Polizia di Stato, il XVII Congresso Nazionale di Psicologia Giuridica sul tema

**“I PECCATI DEL DIO MINORE:
LA TRAMA COMPLESSA
DELLA VIOLENZA
MINORILE”.**

Il Congresso si svolgerà a Roma presso il Polo Tuscolano della

Polizia di Stato, Via Tuscolana 1948.

L'AIPG ha voluto promuovere questo Congresso per sollecitare una riflessione sul concetto di devianza minorile che investe le grandi aree dei reati online, dei reati intra-familiari, dei reati sessuali, delle baby gang.

**CORSO DI FORMAZIONE
in
PSICOLOGIA GIURIDICA
E
PSICOPATOLOGIA FORENSE**

Comunichiamo che sono aperte le iscrizioni per la 16^a edizione del Corso organizzato dall'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica che avrà inizio il 23 gennaio 2016.

E' stato richiesto al Ministero della Salute l'accreditamento del Corso, con 50 punti ECM, come l'edizione precedente.

Per informazioni e iscrizioni contattare la Segreteria Organizzativa dell'AIPG.

**ASSOCIAZIONE ITALIANA DI
PSICOLOGIA GIURIDICA**

Comitato di Redazione

*Paolo Capri, Andrea Castiello
d'Antonio, Rocco E. Cenci, Lucia
Chiappinelli, Anita Lanotte, Simona
Roccia*

Via Bisagno, 15 – 00199 Roma
Tel. 06 86398278 – Fax 06 86384343

E – mail: aipg.italia@tiscalinet.it

www.aipgitalia.org

Segreteria:

da lunedì a venerdì

09,00 – 13,00

Stampato in proprio

Finito di stampare il 12 settembre 2015